SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 109**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A2134

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 maggio 1992.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1991, n. 415;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 17 maggio 1992 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali: 12,50% emessi con decreto ministeriale 6 maggio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1989);

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95%, da destinare a sottoscrizioni in contanti.

L'assegnazione dei buoni emessi con il presente decreto avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.

È altresì incrementabile di L. 1.095.700.000 da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 18 novembre ed il 18 maggio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo dei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittenti buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 18 maggio 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 17 maggio 1992, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 17, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, su L. 5,05, per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 18 maggio 1992 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 18 al 20 maggio 1992.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia, conseguenti alle operazioni in parola, saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e quarto dell'art. 1, una provvigione dell'1%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interessi dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 94,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1992.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 maggio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», che non possano essere totalmente accolte, si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato di quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 18 maggio 1992.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 18 maggio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione».

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione e per quello relativo al «diritto di sottoscrizione».

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 18 maggio 1992.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 17 maggio 1992, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali

della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% 17 maggio 1992, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 17 maggio 1992, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12% - 18 maggio 1992/1999. Dette operazioni avranno inizio il 18 maggio 1992 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali, ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 317

92A2167

DECRETO 6 maggio 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione di rimborso anticipato, con godimento 19 maggio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro con opzione (CTO) al tasso d'interesse annuo del 12%, al portatore, fino all'importo massimo di nominali lire 4.000 miliardi, della durata di sei anni, con godimento 19 maggio 1992, al prezzo fisso di L. 98,50%.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicata nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I portatori dei certificati hanno la facoltà di ottenere il rimborso anticipato dei medesimi nel periodo dal 19 al 29 maggio 1995. Le richieste di rimborso anticipato dovranno pervenire alle filiali della Banca d'Italia nel periodo dal 19 al 29 aprile 1995. I certificati da rimborsare dovranno essere presentati, esclusivamente nel suddetto periodo dal 19 al 29 maggio 1995, muniti delle cedole di scadenza 19 novembre 1995 e successive.

La Banca d'Italia provvederà a comunicare nel più breve tempo possibile al Ministero del tesoro l'ammontare nominale complessivo dei titoli oggetto delle operazioni di rimborso anticipato.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare il capitale nominale dei certificati di credito a tasso fisso rimasto in circolazione.

Art. 3.

I certificati hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito con opzione sono corrisposti in due rate semestrali posticipate, al 19 maggio e al 19 novembre di ogni anno di durata del prestito. La prima cedola è pagabile il 19 novembre 1992 e l'ultima il 19 maggio 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito con opzione sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito, salvo quanto previsto al precedente art. 2, verrà effettuato in unica soluzione il 19 maggio 1998, al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 1,50% pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 98,50% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 maggio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale

provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 19 maggio 1992, senza versamento di dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 19 maggio 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, anticipato o a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le suddette operazioni di pagamento verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dodici cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1992-1998» «EMISSIONE 19 MAGGIO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1992-1998» «EMISSIONE 19 MAGGIO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1, nonché del numero di codice titolo; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO CON OPZIONE (CTO)» «1992-1998» «EMISSIONE 19 MAGGIO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,
mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1992, valutati in L. 240.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché gli oneri per il rimborso del capitale afferenti gli anni 1995 e 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1992
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 323

92A2168

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1992.

Elevazione del limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce in 35 miliardi di lire il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, costituente requisito ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e prevede che detto limite dimensionale sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1991 con il quale il suddetto limite è fissato — a far data dal 1° maggio 1991 — in lire 65.246 milioni;

Accertato che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1991 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 5,5%;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1992, a lire 68.835 milioni.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: BODRATO

92A2192

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 23 novembre 1991.

Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo universitario per il periodo 1986-90;

Vista la relazione conclusiva dell'apposita commissione di studio incaricata di formulare proposte in ordine alla definizione dell'ordinamentodidattico del corso di laurea in biotecnologie agro-industriali e dell'omonimo corso di diploma universitario, entrambi non previsti dal vigente ordinamento didattico universitario;

Sentito l'ordine nazione dei biologi;

Riconosciuta pertanto la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere alle successive tabelle del medesimo le tabelle XXXVIII, relativa al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali, e XXXVIII-*bis*, relativa al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industriali;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in biotecnologie agro-industriali e il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, citato nelle premesse è integrata nel senso che la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e la facoltà di agraria possono rilasciare anche la laurea in biotecnologie agro-industriali e il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.

Dopo la tabella XXXVII, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono aggiunte le tabelle XXXVIII e XXXVIII-*bis*, relative, rispettivamente, al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali e al corso di diploma universitario in biotecnologie agro-industrali. Le anzidette tabelle sono allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1992
Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 360

ALLEGATO 1

Tabella XXXVIII

LAUREA IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI

Art. 1 (*Accesso al corso di laurea*). — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Il corso di laurea è articolato in due indirizzi:

a) biotecnologie industriali;
b) biotecnologie vegetali.

Art. 2 (*Durata degli studi del corso di laurea e articolazione dei curricula*). — La durata degli studi del corso di laurea è fissata in cinque. Ciascuno dei cinque anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di studi sono articolati in aree, i cui obiettivi assieme con il monte ore minimo previsto per ciascuna area, sono indicati nel successivo art. 5.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* potrà essere previsto dal consiglio di corso di laurea l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali) da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di duecento.

Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) aver seguito con esito positivo gli insegnamenti impartiti per un totale di 3000 ore di attività didattica complessiva. Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a ventisette, né superiore a trenta;

b) aver svolto una tesi prevalentemente sperimentale.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso al criterio di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra ventisette e trenta.

L'impiego didattico complessivo in ore (tremila) è suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per 1380 ore, una seconda parte alla formazione di indirizzo per 360 ore. Le rimanenti ore sono destinate, per una parte inferiore a 500, alla formazione nel settore applicativo, comprendente un tirocinio pratico, secondo quanto specificato dall'art. 5, ultimo comma.

Art. 3 (*Regolamenti di Ateneo*). Le facoltà, nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 5 e che fanno riferimento al decreto ministeriale 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 settembre 1990, n. 70-*bis* (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati).

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei raggruppamenti di cui all'art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annulità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Articolazione del corso di laurea*).

1. FORMAZIONE DI BASE (1380 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattico-formativi, insegnamenti consigliati e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (240 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e metodologia che trovano applicazione nella formulazione quantitativa di modelli matematici di processi a livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore. Oltre ai concetti base di natura deterministica, lo studente deve impadronirsi di un approccio di tipo stocastico: allo scopo vengono sviluppati i concetti di fenomeno aleatorio e le relative metodologie di studio, il tutto integrato con l'uso del calcolatore.

Insegnamenti consigliati:

analisi matematica;
calcolo delle probabilità e statistica;
calcolo numerico e programmazione.

Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A041, A042, I250.

Area 2 - Fisica (120 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere la formulazione classica dei grandi settori della fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Lo studente deve infine mostrare di conoscere i principi della meccanica quantistica, elementi che sono alla base delle interazioni tra radiazione e materia.

Insegnamenti consigliati: fisica.

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (240 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere la relazione tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici alla luce delle interpretazioni moderne, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi composti della chimica inorganica ed organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche. Lo studente deve mostrare padronanza della chimica organica e conoscere le più importanti metodiche spettroscopiche che consentono di inferire dall'osservabile sperimentale la struttura di molecole e macromolecole di interesse biologico. Lo studente dovrà infine aver acquisito le basi teoriche e le tecniche sperimentali che sono utilizzate per la caratterizzazione chimica dei sistemi biologici, incluse le tecniche di separazione e purificazione e l'uso di sensori specifici. Lo studente deve altresì dimostrare di aver acquisito una sufficiente abilità manuale in laboratorio.

Insegnamenti consigliati:

chimica generale e inorganica;
chimica organica;
chimica analitica;
chimica fisica.

Raggruppamenti disciplinari; C011, C031, C020, C032, C050.

Area 4 - Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (180 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi molecolari dei fenomeni biologici.

Insegnamenti consigliati:

biochimica;
biologia molecolare.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E042, G051.

Area 5 - Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (240 ore).

Lo studente deve impadronirsi dei concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico fisiologico e genetico delle cellule, con particolare riguardo ai microrganismi pro- ed eucariotici e alle cellule vegetali. Tale studio comprenderà anche le interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni, i fenomeni di membrana. Dalle leggi generali della genetica e dello sviluppo si discenderà agli esempi particolari che interessano la biologia dei microrganismi e delle piante. Lo studente dovrà infine conoscere le relazioni filogenetiche tra gli organismi e la loro posizione nella scala evolutiva e sistematica.

Insegnamenti consigliati:

biologia generale;
microbiologica generale;
genetica;
fisiologia vegetale;
citologia.

Raggruppamenti disciplinari: E051, E012, E033, E031, E011, G052, G025, E022.

Area 6. - Tecnologie cellulari e biomolecolari (laboratorio) (240 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti e le metodologie per lo studio e la manipolazione in vitro di cellule, e funzioni cellulari, anche mediante modificazioni del patrimonio genetico, al fine di selezionare e produrre cellule, macromolecole ed organismi di interesse biotecnologico. A tal fine lo studente deve anche essere in grado di analizzare la struttura primaria delle macromolecole di interesse biologico, di modificarle e sintetizzarle: Apprenderà le tecniche di clonaggio, costruzione di genoteche e ibridazione di acidi nucleici. Dovrà altresì conoscere le metodologie dell'uso di anticorpi policlonali e monoclonali.

Insegnamenti consigliati:

biochimica cellulare;
tecniche di colture cellulari;
biochimica macromolecolare;
fisiologia cellulare.

Raggruppamenti discipinari: E033, E051, E042, G025, E041, G052.

Art. 7 - Economia ed organizzazione dell'azienda agro-industriale (120 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'azienda agro-industriale. Dovrà acquisire le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti agro-industriali.

Insegnamenti consigliati:

economia e gestione dell'azienda;
agraria e agro-industriale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
metodologia statistica in agricoltura.

Raggruppamenti disciplinari: P041, P042, P021, P022, P023, G010, I270.

2. FORMAZIONE DI INDIRIZZO.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, insegnamenti consigliati e raggruppamenti disciplinari attinenti.

2.1. *Indirizzo in biotecnologie industriali* (360 ore).

Area 8 - Principi di ingegneria biochimica (120 ore).

Lo studente deve saper affrontare sistematicamente lo studio dell'equilibrio chimico fisico di un sistema e la sua evoluzione a partire da uno stato di non equilibrio. In particolare deve conoscere i principi della termodinamica e il significato delle varie grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema. Deve conoscere i fondamenti della cinetica chimica in relazione dell'azione catalitica e fisica con riferimento ai fenomeni di trasporto di proprietà (materia, calore e quantità di moto) ed inoltre deve conoscere le moderne teorie termodinamiche dei processi che evolvono irreversibilmente al di fuori delle condizioni di equilibrio. Lo studente deve anche dimostrare di avere padronanza dei principi del comportamento reologico dei fluidi non-newtoniani. Particolare attenzione deve essere posta a verificare che lo studente abbia acquisito la capacità di usare i concetti suddetti per affrontare e simulare matematicamente processi a livello biochimico e cellulare.

Insegnamenti consigliati:

principi di igengneria biochimica;
termodinamica dell'ingegneria chimica;
chimica industriale;
biochimica industriale.

Raggruppamenti disciplinari: I151, I153, I152, C020, C040, E051.

Area 9 - Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i principi di funzionamento delle operazioni unitarie di interesse biotecnologico, della stretta interconnessione dei suddetti principi con quanto appreso a livello di ingegneria cellulare e biomolecolare. Lo studente deve inoltre dimostrare di saper compiere un percorso culturale che, partendo dalla programmazione degli esperimenti, dall'analisi dei dati e dalle conoscenze delle tecniche di ottimizzazione, sia in grado di simulare matematicamente e quindi sviluppare un processo biotecnologico. Lo studente deve essere perciò padrone di quei concetti di impiantistica che consentono di trasformare il processo biotecnologico studiato in una realizzazione produttiva.

Insegnamenti consigliati:

analisi e simulazione dei processi biotecnologici;
processi biologici industriali;
impianti biotecnologici.

Raggruppamenti disciplinari: I152, I151, G052, C040, C090.

Area 10 - Microbiologia industriale (120 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver appreso i principi della moltiplicazione e riproduzione microbica in sistemi chiusi ed aperti, deve conoscere la geometria dei bioreattori, la composizione dei mezzi colturali, il trasferimento di massa e di energia, in funzione della natura delle cellule e delle esigenze del processo fermentativo. Dovrà inoltre saper trasformare le conoscenze microbiologiche di base in procedimenti di produzione di biomassa microbica e saper impostare il controllo delle varie fasi del processo produttivo o trasformativo.

Insegnamenti consigliati: microbiologia industriale.

Raggruppamenti disciplinari: F052, G052, C100.

2.2. *Indirizzo biotecnologie vegetali* (360 ore).

Area 11 - Biologia delle piante coltivate (180 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi biochimiche e fisiologiche della produttività delle piante. Dovrà inoltre conoscere i processi di acquisizione dei nutrienti e dell'energia, dei meccanismi di regolazione metabolica, nonché di adattamento delle piante alle condizioni ambientali.

Insegnamenti consigliati:

fisiologia delle piante coltivate;
fertilità del suolo e nutrizione delle piante;
biochimica agraria.

Raggruppamenti disciplinari: E012, G051.

Area 12 - Biotecnologie vegetali (180 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere le basi della variabilità genetica in collegamento con la conservazione ed utilizzazione del germoplasma.

Insegnamenti consigliati:

biotecnologie genetiche;
miglioramento genetico delle piante coltivate;
risorse genetiche agrarie;
genetica applicata.

Raggruppamenti disciplinari: G025, E033, G041, G042, G052.

La facoltà, nel destinare agli specifici insegnamenti le rimanenti 1260 ore, ha il vincolo di destinare almeno 500 ore alle discipline del settore applicativo per dare allo studente un'adeguata conoscenza del sistema nel quale le biotecnologie dovranno essere applicate.

Per l'indirizzo «biotecnologie industriali» le 500 ore dedicate alla conoscenza del settore applicativo riguarderanno:

l'industria agro-alimentare;
l'industria farmaceutica;
il riciclo delle biomasse;
i processi di depurazione e disinquinamento.

Per l'indirizzo «biotecnologie vegetali» la conoscenza del sistema applicativo riguarderà:

le tecnologie agronomiche;
le coltivazioni;
la difesa delle colture dai parassiti;
la conoscenza dell'ambiente agro-forestale.

ALLEGATO 2

Tabella XXXVIII-*bis*

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI

Art. 1 (*Accesso al corso di diploma*). — Costituiscono titoli di ammissione al corso di diploma quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal consiglio di facoltà in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/90. Il corso di diploma è articolato in due indirizzi:

a) biotecnologie industriali;

b) biotecnologie vegetali.

Art. 2 (*Durata degli studi e articolazione dei curricula*). — La durata degli studi è fissata in tre anni. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. L'attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposite convenzioni.

L'impegno didattico complessivo (in ore 1800) è suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per 860 ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per 200 ore ed una quota di almeno 200 ore al tirocinio e/o elaborato finale. Le rimanenti ore sono affidate alla scelta delle singole sedi per approfondimenti teorici o pratici, ampliamenti professionali, ecc.

I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è indicato nell'art. 6.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

Le facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, faranno ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei *curricula* potrà essere previsto dal consiglio di corso di laurea l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali), da quotarsi in ore sino ad una concorrenza massima di centoventi.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 3. — Le facoltà, nel recepire nel regolamento di ateneo e nel regolamento didattico, l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai raggruppamenti indicati nell'art. 5 e che fanno riferimento al decreto ministeriale 28 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70-*bis* del 4 settembre 1990 (concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, fascia degli associati).

Art. 4 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 1;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati), che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) sceglie le relative discipline, rispettando le indicazioni dei raggruppamenti di cui all'art. 5;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando, per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5 (*Riconoscimento degli studi*). — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di cui all'art. 1 è strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali.Per il riconoscimento degli studi, ai fini del passaggio ad altri corsi di laurea o di diploma della stessa o di altre facoltà, le strutture didattiche pertinenti utilizzeranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere tutti o parte degli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere; tale anno di corso, per coloro che siano in possesso del diploma universitario, sarà almeno il terzo.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea al corso di diploma il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 6 (*Docenza*). — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Alla fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 7 (*Articolazione del corso di diploma*).

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (860 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e raggruppamenti disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: A024, A022, A041, A042, 1250.

Area 2 - Fisica (60 ore).

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica.

Area 4 - Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (200 ore).

Raggruppamenti disciplinari: C011, C031, C020, C032, C050, E051, E042, G051.

Area 5 - Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: E051, E012, E033, E031, E011, G052, G025.

Area 6 - Tecnologie cellulari e biomolecolari (laboratorio) (240 ore).

Raggruppamenti disciplinari: E033, E051, E042, G025.

Area 7 - Economia ed organizzazione dell'azienda agro-industriale (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: P041, P042, P021, P022, P023, G010, I270.

2. FORMAZIONE DI INDIRIZZO.

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e raggruppamenti disciplinari attinenti.

2.1. *Indirizzo in biotecnologie industriali* (200 ore).

Area 8 - Principi di ingegneria biochimica.

Area 9 - Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore).

Raggruppamenti disciplinari: I151, I263, I152, G052, C020, C040.

Area 10 - Microbiologia industriale (80 ore).

Raggruppamenti disciplinari: F052, G052, C100.

2.2. *Indirizzo biotecnologie vegetali* (200 ore).

Area 11 - Biologia delle piante coltivate (100 ore).

Raggruppamenti disciplinari: E012, G051.

Area 12 - Biotecnologie vegetali (100 ore).

Raggruppamenti disciplinari: G025.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

91A2147

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 aprile 1992.

Modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti»;

Visto l'art. 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale prevede la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti;

Visto l'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che demanda all'emanazione di un decreto interministeriale termini e modalità delle comunicazioni;

Considerato che si rende necessario stabilire le modalità ed i termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle aziende, degli istituti, degli enti e delle società dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, relativamente agli utenti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera *g*-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni:

Decreta:

Le aziende, gli istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, mediante supporti magnetici (in doppia copia) aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente all'anno solare precedente.

La prima comunicazione sarà effettuata entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e riguarderà gli anni 1990 e 1991.

Le comunicazioni in esame devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, con la nota di accompagnamento modello AA12, approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1978, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

Le aziende di somministrazione di energia elettrica devono predisporre i supporti magnetici secondo le specifiche di seguito esposte.

1. *Caratteristiche dei supporti magnetici e specifiche di registrazione.*

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I tipi di supporti utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 9;

numero di caratteri per pollice: 1600/6250;

tipo di codifica: EBCDIC o ASCII;

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 253 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.637 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 129 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;

numero di caratteri per pollice: 38.000;

tipo di codifica: EBCDIC;

non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 253 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.637 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 129 record logici.

I dischetti magnetici devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensione in pollici: 8", 5.25", 3.5";

nome archivio: ART31;

organizzazione sequenziale;

tipo di codifica: ASCII;

lunghezza del record: 253.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

2. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più di un volume; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle finanze - Centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione all'anagrafe tributaria ai fini dell'art. 31 del decreto-legge n. 69/1989 - Contratti di somministrazione di energia elettrica.

Numero progressivo del volume . . . .

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi) . . . .

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina) . . . .

norme, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) . ...

casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) . . . .

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

3. *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 253 caratteri:

un record di testa del supporto;
tanti record dettaglio quante sono le utenze;
un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);
numerico (N);
alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

3.1. *Descrizione del record di testa del supporto.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 0
Progressivo volume. . . .	N	2	
Codice fiscale dell'azienda di somministrazione di energia elettrica	N	11	
Denominazione dell'azienda di somministrazione di energia elettrica	A	150	
Filler.	A	95	

3.2. *Descrizione del record dettaglio relativo alle utenze.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 1
Codice identificativo dell'utente	AN	14	
Codice merceologico . . .	N	3	
Tipo utenza	N	1	Valore = 0 se utenza domestica con residenza anagrafica presso il luogo di fornitura; valore = 1 se utenza domestica con residenza anagrafica diversa da quella del luogo di fornitura; valore = 2 se utenza non domestica.
Spesa relativa al consumo di energia elettrica fatturata nell'anno (al netto dell'IVA)	N	11	
KWh fatturati	N	10	
Numeri mesi di fatturazione	N	2	
(Sede dell'utenza)			
Indirizzo.	AN	35	
CAP	N	5	
Comune	N	5	Codice ISTAT
(Dati anagrafici del cliente)			
Codice fiscale.	AN	16	
Cognome e nome ovvero denominazione	A	150	

3.3. *Descrizione del record di coda del supporto.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 9
Progressivo volume	N	2	
Codice fiscale dell'azienda di somministrazione di energia elettrica	N	11	
Denominazione dell'azienda di somministrazione di energia elettrica	A	150	
Numero totale di record dettaglio contenuti nel supporto	N	9	
Filler	A	86	

92A2164

DECRETO 28 aprile 1992.

Modalità e termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, da parte di aziende, istituti, enti e società, dei dati e notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nel testo sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei contribuenti»;

Visto l'art. 7, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale prevede la comunicazione all'anagrafe tributaria dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ed esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile;

Visto l'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 29 setembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, come integrato dall'art. 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, che demanda all'emanazione di un decreto interministeriale termini e modalità delle comunicazioni;

Considerato che si rende necessario stabilire le modalità ed i termini per le comunicazioni all'anagrafe tributaria da parte delle aziende, degli istituti, degli enti e delle società dei dati e delle notizie riguardanti i contratti di cui all'art. 6, comma 1, lettera *g*-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni;

Decreta:

Le aziende, gli istituti, enti e società che stipulano contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile, devono comunicare all'anagrafe tributaria i dati relativi ai soggetti contraenti, mediante supporti magnetici (in doppia copia) aventi le caratteristiche tecniche ed il tracciato record indicati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le comunicazioni devono essere eseguite entro il 30 aprile di ciascun anno relativamente ai contratti stipulati ed alle variazioni e cessazioni intervenuti nell'anno solare precedente.

La prima comunicazione sarà effettuata entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le comunicazioni devono essere trasmesse all'anagrafe tributaria, via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma, con la nota di accompagnamento modello AA12, approvata con decreto ministeriale 27 gennaio 1978, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dalla persona che ne è autorizzata secondo l'ordinamento dell'ente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 1992

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI

1. *Avvertenze generali.*

Le imprese di assicurazione che si avvalgono di centri di elaborazione dati, devono predisporre i supporti magnetici secondo le specifiche di seguito esposte.

Le aziende, gli istituti, gli enti e le società che non sono in grado di seguire le presenti specifiche tecniche, devono comunicarlo al Ministero delle finanze - Centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari - Via M. Carucci, 99 - 00143 Roma, per concordare un diverso tipo di fornitura.

1. *Caratteristiche dei supporti magnetici e specifiche di registrazione.*

I tipi di supporto utilizzabili sono nastri magnetici a bobina, cartucce magnetiche tipo IBM 3480 o dischetti magnetici.

Tutti i supporti magnetici devono essere inviati in duplice copia.

I nastri magnetici a bobina devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 9;
numero di caratteri per pollice: 1600/6250;
tipo di codifica: EBCDIC o ASCII;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 183 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.757 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 179 record logici.

Le cartucce magnetiche tipo IBM 3480 devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

numero di tracce: 18;
numero di caratteri per pollice: 38.000;
tipo di codifica: EBCDIC;
non è ammessa la presenza di label standard o non standard.

La lunghezza del record logico è di 183 caratteri; la lunghezza del record fisico è di 32.757 caratteri, per cui il fattore di bloccaggio è di 179 record logici.

I dischetti devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

dimensione in pollici: 8", 5.25", 3.5";
nome archivio: ART31;
organizzazione sequenziale;
tipo di codifica: ASCII;
lunghezza del record: 183.

I dischetti magnetici devono essere inviati unitamente ad un tabulato contenente la stampa delle stesse informazioni in essi contenute.

3. *Caratteristiche esterne dei supporti magnetici.*

Un supporto magnetico può essere costituito da più di un volume; in ciascun volume deve essere apposta una etichetta esterna riportante i seguenti dati:

Destinatario: Ministero delle finanze - Centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari - Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma.

Mittente: ....
(denominazione ed indirizzo)

....
(nome e recapito telefonico del responsabile della fornitura)

Oggetto: Comunicazione all'anagrafe tributaria ai fini dell'art. 31 del decreto-legge n. 69/1989 - Contratti di assicurazione.

Numero progressivo del volume . . . .

Numero complessivo dei volumi (in caso di registrazione su più volumi) . . . .

Deve essere apposta, inoltre, un'altra etichetta esterna contenente le seguenti informazioni:

tipo di codifica (ASCII o EBCDIC) e densità di registrazione espressa in b.p.i. (da indicare per i soli nastri magnetici a bobina). . . . .

nome, versione e release del sistema operativo utilizzato per la registrazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) . . ..

casa costruttrice e modello del sistema di elaborazione (da indicare per i soli dischetti magnetici) . . . .

I supporti magnetici devono essere opportunamente confezionati al fine di evitare il loro deterioramento nelle fasi di spedizione e trasporto.

A tal riguardo, particolare attenzione è da porre relativamente all'imballaggio dei dischetti magnetici.

La confezione deve presentare all'esterno un'etichetta contenente il mittente e l'oggetto sopra descritti.

4. *Contenuto dei supporti magnetici.*

Ogni supporto magnetico si compone dei seguenti record lunghi 146 caratteri:

un record di testa del supporto;
tanti record dettaglio quanti sono i soggetti stipulanti o deleganti;
un record di coda del supporto.

Nel seguito viene descritto il contenuto informativo dei record presenti nel supporto magnetico; il tipo di campo può essere:

alfabetico (A);
numerico (N);
alfanumerico (AN).

I campi di tipo alfanumerico possono contenere caratteri alfabetici, numerici e speciali quali trattino (-), apostrofo ('), punto (.), ecc.

4.1. *Descrizione del record di testa del supporto.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 0
Progressivo volume. . . .	N	2	
Codice fiscale dell'impresa assicuratrice	N	11	
Denominazione dell'impresa assicuratrice	A	30	
Filler.	A	139	

4.2. *Descrizione del record dettaglio relativo ai soggetti persone fisiche.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 1
Oggetto della comunicazione	N	1	Valore = 1 - stipula Valore = 2 - variazione Valore = 3 - risoluzione
Ramo o specie di assicurazione	N	3	Codice
Identificativo della polizza	AN	30	
Premio lordo annuo . . .	N	11	
Capitale assicurato	N	11	
Data di stipula	N	6	Nel formato GGMMAA
Durata del contratto. . .	N	2	
Data di risoluzione. . . .	N	6	Nel formato GGMMAA
Premio lordo totale . . .	N	11	Valore totale del premio pagato fino al momento dell'eventuale riscatto
Codice fiscale.	AN	16	
(Dati anagrafici del soggetto)			
Cognome	A	24	
Nome	A	20	
Sesso.	A	1	Valore «M» o «F»
Data di nascita.	N	6	Nel formato GGMMAA
Comune di nascita	A	25	
Provincia di nascita . . .	A	2	Sigla (Roma = RM)
Filler.	A	7	

4.3. *Descrizione del record dettaglio relativo ai soggetti diversi da persone fisiche.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 2
Oggetto della comunicazione	N	1	Valore = 1 - stipula Valore = 2 - variazione Valore = 3 - risoluzione
Ramo o specie di assicurazione	N	3	Codice
Identificativo della polizza	AN	30	
Premio lordo annuo	N	11	
Capitale assicurato	N	11	
Data di stipula	N	6	Nel formato GGMMAA
Durata del contratto	N	2	
Data di risoluzione	N	6	Nel formato GGMMAA
Codice fiscale	N	11	
Denominazione	A	60	
Comune della sede legale	A	25	
Provincia della sede legale	A	2	Sigla (Roma = RM)
Filler	A	14	

4.4. *Descrizione del record di coda del supporto.*

Nome del campo	Tipo	Lungh.	Commenti e note
Tipo record	N	1	Valore = 9
Progressivo volume	N	2	
Codice fiscale dell'impresa assicuratrice	N	11	
Denominazione dell'impresa assicuratrice	A	30	
Numero totale di record dettaglio contenuti nel supporto	A	9	
Filler	A	130	

92A2165

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 aprile 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di emergenza idrica connesse a dissesti idrogeologici nel comune di Camporeale in provincia di Palermo. (Ordinanza n. 2259/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista le legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'utilizzazione di somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente impiegate;

Considerato che al fine di affrontare le emergenze determinate da alcuni dissesti idrogeologici che si appalesano improcrastinabili, è necessario far ricorso alla residua disponibilità dell'assegnazione disposta dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1992, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista l'ordinanza 28 gennaio 1988, n. 1348/FPC, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988, che detta norme dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Vista la nota n. 7341 del 2 dicembre 1991 del commissario regionale del comune di Camporeale con la quale, nel segnalare le improrogabili necessità della popolazione in ordine alla carenza di approvvigionamenti idrici ed alle esigenze di potabilizzazione delle acque, si specificava la natura e l'ammontare dei lavori necessari, quantificati in lire 6.000 milioni;

Vista la nota n. 135 del 13 gennaio 1992 del commissario regionale del comune di Camporeale con la quale si ribadiva la grave situazione di emergenza idrica del comune e la richiesta di autorizzare, da parte degli uffici competenti, l'attingimento di 30 l/s dalla condotta di sollevamento Garcia-Poma;

Considerato che la situazione di emergenza idropotabile è stata coniugata dal comune di Camporeale al verificarsi di dissesti idrogeologici nella zona delle sorgenti Figurella, in conseguenza anche di annate caratterizzate da spiccata siccità;

Visto che tale fenomeno è stato certificato dal tecnico del comune con verbale di somma urgenza in data 19 marzo 1992 e trasmesso a questo Dipartimento dal commissario regionale con nota 25 marzo 1992, n. 1685;

Considerato che possa condividersi il nesso di causalità fra l'insorta emergenza idrica e il dissesto idrogeologico verificatosi nella zona delle sorgenti;

Considerato che dal raffronto fra le richieste presentate e soluzioni progettuali alternative, nonché in relazione alla possibilità di una temporanea cessione di un impianto di potabilizzazione dell'acqua che è già approvvigionato

presso il Dipartimento della protezione civile e le cui caratteristiche corrispondono a quello richiesto, si rende possibile ridimensionare l'onere complessivo in L. 1.500.000.000 e ciò anche in dipendenza della limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire la realizzazione dell'intervento al fine di fronteggiare la situazione di emergenza idrica che comporta altresì, un incombente rischio sotto l'aspetto socio-sanitario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Camporeale la somma di L. 1.500.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sulla residua disponibilità di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Camporeale, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera comunale, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto, nonché l'autorizzazione all'emungimento dalla condotta Garcia-Poma.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza e dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione il comune di Camporeale, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dal riscontro di idoneità di cui all'art. 3.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà a mettere a disposizione del comune di Camporeale, per il tempo strettamente necessario all'emergenza, un potabilizzatore Culligan da 25 l/s. Tutte le spese per il trasporto e la messa in opera di tale potabilizzatore dovranno essere ricomprese nel finanziamento assentito.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvede alla nomina dei collaudatori, il cui onere è a carico dell'ente appaltante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2171

ORDINANZA 29 aprile 1992.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Presicce in provincia di Lecce. (Ordinanza n. 2260/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio nazionale;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, concernente tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;

Viste le proprie ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile;

Vista la propria ordinanza n. 2242 del 26 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile;

Visto il verbale di sopralluogo seguito il 14 aprile 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince un diffuso stato di pericolo incombente nel centro storico del comune di Presicce;

Vista la nota n. 2743 del 24 aprile 1992 con la quale il comune di Presicce richiede un finanziamento di L. 1.700.000.000, comprensivo di un primo intervento stralcio di L. 1.000.000.000, per l'eliminazione del pericolo incombente su piazzale del Popolo e zone limitrofe;

Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili;

Ravvisata la necessità di consentire, comunque, un primo immediato intervento teso alla eliminazione del più immediato pericolo incombente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma ed, in particolare, all'art. 3 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627;

Dispone:

Art. 1.

Per gli interventi di cui in premessa è assegnata al comune di Presicce la somma di L. 1.000.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'art. 1 fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

Art. 3.

Il comune di Presicce, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi, debitamente approvati con delibera comunale relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto con la presente ordinanza.

Art. 4.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e, per la sua attuazione, il comune di Presicce potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, iscritte per categoria, ed un importo adeguato e, comunque, mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina della commissione di collaudo.

All'uopo viene accantonata la somma necessaria con la quale il Dipartimento provvederà direttamente alla liquidazione delle parcelle dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2172

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 29 aprile 1992.

Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile. (Provvedimento n. 6/1992).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 della legge 9 gennaio 1991 che prevede che il CIP definisca, in base al criterio dei costi evitati, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti convenzionali;

Visto l'art. 22 della suddetta legge che prevede che «assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione, i prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento e i parametri relativi allo scambio dell'energia elettrica prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate, vengano definiti dal CIP ed aggiornati almeno con cadenza biennale» sulla base anche dell'evoluzione tecnologica;

Considerato che il medesimo articolo di legge prevede che il CIP definisca le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile;

Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 12 luglio 1989 e n. 34 del 14 novembre 1990;

Visti il Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988 e la raccomandazione della Commissione CEE n. 88/611/CEE del 18 novembre 1988;

Vista la delibera CIPE del 26 novembre 1991 «Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia»;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947 n. 896);

Delibera:

A partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento entrano in vigore le seguenti disposizioni in materia di energia elettrica prodotta da impianti installati sul territorio nazionale alimentati da fonti convenzionali, rinnovabili ed assimilate ai sensi degli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Si considerano nel seguito tre classi di impianti:

a) alimentati da fonti rinnovabili: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali;

b) alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili: quelli di cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica e di calore; quelli che utilizzano calore di risulta, fumi di scarico ed altre forme di energia recuperabile in processi e in impianti; nonché quelli che utilizzano gli scarti di lavorazione e/o di processi e quelli che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati;

c) alimentati da fonti convenzionali: quelli per la sola produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili commerciali ed altri impianti non rientranti nelle lettere precedenti.

TITOLO I

Condizione tecnica per l'assimilabilità a fonte rinnovabile

Un impianto è assimilato agli impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabili quando l'indice energetico Ien verifica la seguente condizione:

$$Ien = \frac{Ee}{Ec} + \frac{1}{0{,}9} \cdot \frac{Et}{Ec} - a \geq 0{,}51$$

dove:

Ee = Energia elettrica utile prodotta annualmente dall'impianto, al netto dell'energia assorbita dai servizi ausiliari, sulla base del programma annuale di utilizzo;

Et = Energia termica utile prodotta annualmente dall'impianto;

Ec = Energia immessa annualmente nell'impianto attraverso i combustibili fossili commerciali;

$$a = \left(\frac{1}{0{,}51} - 1\right) \cdot \left(0{,}51 - \frac{Ee}{Ec}\right)$$

Ai fini dell'assimilabilità la comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere integrata con:

una dichiarazione giurata sul rispetto della suddetta condizione da parte del titolare dell'impianto o del suo legale rappresentante;

elementi tecnici necessari a documentare il rispetto della suddetta condizione ed in particolare il programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto;

progetto dettagliato di strumentazione dell'impianto necessaria per la verifica del rispetto della suddetta condizione.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta documentazione comunica all'interessato ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (C.C.S.E.) il valore dell'indice energetico dell'impianto.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica anche nel corso dell'esercizio la sussistenza della condizione tecnica di assimilabilità anche avvalendosi per le verifiche sull'impianto di tecnici specializzati dell'Enel e dell'Enea. Le misurazioni sull'impianto verranno effettuate sulla base della normativa vigente.

Eventuali variazioni al programma di utilizzazione del calore cogenerato e/o dell'energia recuperata e/o del combustibile di scarto che vengono apportate nel corso dell'esercizio dell'impianto, non dovute a causa di forza maggiore, vanno comunicate preventivamente all'Enel.

L'Enel è tenuto a informare il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle variazioni che comportino il non rispetto della condizione di assimilabilità o un diverso trattamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di riscontro positivo, adotta i provvedimenti di conseguenza.

TITOLO II

Nuova energia elettrica prodotta con impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti.

1. Per nuova energia si intende quella prodotta da impianti la cui data di entrata in servizio è successiva al 30 gennaio 1991.

2. Il prezzo di cessione per la nuova produzione da impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate assume valori differenti per tipologia di fonte a seconda che si tratti di:

impianti che mettono a disposizione l'intera potenza o una quota di potenza prefissata (tipo A);

impianti che cedono le eccedenze (tipo B).

I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 1.

Quando il prezzo è differenziato fra ore piene e ore vuote le fasce orarie sono quelle stabilite dal provvedimento CIP n. 45/90. Nel presente provvedimento l'insieme delle ore di punta, di alto carico e di medio carico vengono denominate ore piene, ed ore vuote tutte le altre.

I prezzi di cessione sono basati sul costo evitato che risulta composto come segue:

	Caso di prezzo unico	Caso di prezzo differenziato	
	(L/kWh)	Ore piene (L/kWh)	Ore vuote (L/kWh)
Costo di impianto	26	43	
Costo di esercizio, manutenzione e spese generali connesse	9	15	--
Costo di combustibile	37	37	37

Per gli impianti di tipo B il costo di impianto viene riconosciuto per il 20% nel prezzo base e per il restante 80% in funzione della regolarità di cessione come riportato in tabella 2.

3. Il prezzo di cessione, oltre ai costi evitati sopra definiti, include per i primi otto anni di esercizio dell'impianto anche le seguenti componenti, correlate ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto.

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico (L/kWh)	Caso di prezzo differenziato Ore piene (L/kWh)	Ore vuote (L/kWh)
a) Idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW		130	
b) Idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	45	75	
c) Eolici e geotermici	78	130	
d) Fotovoltaici, RSU, biomasse	150	250	
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui	45	75	
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:			
idrocarburi:			
Ien: 0,51 - 0,6		27	---
oltre 0,6	—	40	—
carbone:			
Ien oltre 0,51		50	...
g) Impianti idroelettrici potenziati	—	65	—

Nei casi di impianti per i quali la condizione di assimilabilità di cui al precedente titolo I sussista con riferimento al programma annuale di utilizzo solo per periodi inferiori all'anno, sull'energia ceduta in detti periodi viene corrisposta la componente spettante in base al presente punto.

Il riconoscimento dei suddetti prezzi è alternativo ai contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, e segue i criteri di cumulo previsti per la legge stessa nella delibera CIPE del 26 novembre 1991. A tal fine il titolare dell'impianto o il suo legale rappresentante dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e alla C.C.S.E. dichiarazione giurata di non aver fruito di contributi e di rinunciare ad eventuali contributi relativi a domande già presentate. Copia di detta dichiarazione sarà allegata alla convenzione di cessione.

4. In mancanza della suddetta dichiarazione giurata i prezzi di cessione vengono ridotti diminuendo le componenti di cui al punto 3 dei seguenti valori:

Tipo di impianto	Caso di prezzo unico (L/kWh)	Caso di prezzo differenziato Ore piene (L/kWh)	Ore vuote (L/kWh)
a) Idroelettrici: a serbatoio; a bacino; ad acqua fluente oltre 3 MW	...	50	—
b) Idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW	20	34	—
c) Eolici e geotermici	30	50	—
d) Fotovoltaici, RSU, biomasse	52	86	—
e) Impianti che utilizzano combustibili di processo o residui	20	34	—
f) Impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:			
idrocarburi:			
Ien: 0,51 - 0,6	—	27	—
oltre 0,6	—	31	—
carbone:			
Ien oltre 0,51	—	35	—
g) Impianti idroelettrici potenziati	- -	31	—

5. Nei casi in cui il prezzo di cessione è differenziato tra ore piene ed ore vuote, se l'impianto ha funzionato per almeno 3.200 ore piene secondo il programma annuale di utilizzo, il prezzo delle ore piene è riconosciuto anche per le cessioni in ore vuote fino a raggiungere il totale dell'energia cedibile in ore piene secondo lo stesso programma di utilizzo.

Per impianti caratterizzati da particolari condizioni di funzionamento (ad esempio teleriscaldamento), sulla base di accordi tra le parti, il prezzo di cessione previsto per le ore piene può essere applicato anche all'energia ceduta nelle ore vuote fino a concorrenza dell'energia producibile nelle ore piene secondo il programma annuale di utilizzo. Questo criterio si applica anche ai contributi alle imprese produttrici-distributrici.

6. Il prezzo di cessione, su richiesta del soggetto interessato, in alternativa al prezzo indicato nella tabella 1 o per le altre fonti rinnovabili non comprese in tale tabella, può essere fissato con provvedimento del Ministro-Presidente delegato del CIP, a seguito di accertamento dei costi da parte del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate di cui al provvedimento CIP n. 15/89, con i criteri previsti al successivo titolo V.

7. Le componenti del prezzo di cessione vengono aggiornate dalla C.C.S.E. entro il mese di aprile di ciascun anno con decorrenza dal 1° gennaio dello stesso anno sulla base dei criteri sottoindicati:

a) il costo evitato di impianto, il costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse nonché i valori di cui alle lettere da *a)* a *g)* dei precedenti punti 3 e 4 vengono aggiornati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente;

b) il costo evitato di combustibile di cui al precedente punto 2 si aggiorna in base alla variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del metano nell'anno 1992 riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi rispetto a quello dell'anno 1991.

Il valore risultante da tale aggiornamento sarà utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993. I successivi aggiornamenti e conguagli si effettueranno con lo stesso criterio.

I valori aggiornati vengono arrotondati ai 10 centesimi di lira con il criterio commerciale.

8. Sono considerati potenziamenti di impianti idroelettrici quelli che determinano un aumento del 15% della producibilità annua complessiva o di quella delle sole ore piene o del 30% nelle sole ore di punta; il conseguente trattamento si applica alla totale produzione.

L'accertamento di detti aumenti di producibilità viene eseguito dal comitato tecnico.

9. I potenziamenti di impianti non idroelettrici hanno il seguente trattamento:

nel caso di impianti dismessi e non produttivi da almeno tre anni la riattivazione dell'impianto, con o senza potenziamento, segue nel suo complesso la regolamentazione degli impianti nuovi;

i casi di potenziamento che non abbiano connessione funzionale ovvero non vincolino o non siano vincolati dal funzionamento dell'impianto esistente seguono la regolamentazione degli impianti nuovi limitatamente alla sezione aggiunta;

altri casi di potenziamento vanno trattati come un unico impianto, comprensivo di quello esistente, e seguono la regolamentazione degli impianti nuovi quando la potenza aggiunta sia almeno pari a quella dell'impianto esistente.

L'accertamento della tipologia di potenziamento viene eseguito dal comitato tecnico.

10. I rifacimenti degli impianti esistenti che comportino l'acquisto o la costruzione della maggior parte dei componenti di impianto seguono la regolamentazione degli impianti nuovi, previo accertamento favorevole del comitato tecnico.

11. Agli impianti di pompaggio si applica il trattamento relativo:

agli impianti idroelettrici a serbatoio, limitatamente all'energia prodotta da eventuali apporti naturali di acqua non conseguenti al pompaggio;

agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, per l'energia non derivante da apporti naturali di acqua.

L'accertamento delle quantità di energia derivante dagli apporti naturali viene effettuata dal comitato tecnico.

12. Agli impianti che utilizzano fonti fossili prodotte esclusivamente da giacimenti minori isolati si applica il trattamento relativo:

agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien fino a 0,6, se l'impianto ha una potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entità accertata del giacimento è inferiore a 0,5 Mtep;

agli impianti assimilati che utilizzano idrocarburi con Ien superiore a 0,6, se l'impianto è di cogenerazione con potenza elettrica inferiore a 30 MW e l'entità accertata del giacimento è inferiore a 0,5 Mtep.

Tali accertamenti vengono effettuati dal comitato tecnico.

13. In tutti i casi in cui è previsto un accertamento da parte del comitato tecnico l'interessato deve presentare domanda al comitato stesso corredandola di tutta la documentazione tecnica-economica relativa all'impianto.

TITOLO III

Energia elettrica prodotta con impianti esistenti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate e con impianti utilizzanti fonti convenzionali: prezzi di cessione ad imprese distributrici acquirenti.

1. Per impianti esistenti si intendono:

quelli la cui data di entrata in servizio è antecedente al 31 gennaio 1991;

quelli per i quali è terminato il periodo di corresponsione delle componenti di cui al precedente titolo II, punto 3.

I prezzi di cessione sono riportati nella tabella 2.

2. L'aggiornamento di questi prezzi di cessione viene effettuato con i criteri indicati al precedente titolo.

3. Per gli impianti di cui alla tabella 2, punto 2, l'aggiornamento si effettua dall'anno in cui il costo evitato aggiornato risulti superiore ai prezzi indicati nella stessa tabella; da tale anno questi prezzi di cessione si aggiornano con i criteri indicati al titolo precedente.

4. Nel caso di cessioni da nuovi impianti alimentati da fonti convenzionali di tipo A che avvengano a seguito di gara, i prezzi di cessione devono considerarsi come massimali.

5. La norma di cui al precedente titolo II, punto 5, si applica anche agli impianti del presente titolo.

TITOLO IV

Quote del prezzo di cessione a carico della C.C.S.E. e contributi alle imprese produttrici-distributrici

A) Quote del prezzo di cessione.

I costi evitati di impianto, di esercizio, manutenzione e spese generali connesse sono a carico dell'impresa distributrice acquirente.

Il costo evitato di combustibile per ogni kWh ceduto all'impresa acquirente è a carico del conto per l'onere termico della C.C.S.E.

La restante quota del prezzo è a carico del conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate definito al titolo VI.

B) Contributi alle imprese produttrici-distributrici.

1. Alla nuova energia elettrica prodotta ed immessa nella rete pubblica dalle imprese produttrici-distributrici con impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate viene riconosciuto un contributo pari alla somma del costo evitato di combustibile e della componente relativa alla specifica tipologia di impianto, definita nel precedente titolo II, punto 3.

2. Il contributo, nelle sue due componenti, segue la regolamentazione di cui alla precedente lettera *A)*.

3. Per gli impianti che utilizzano combustibili fossili la componente relativa al costo di combustibile non è cumulabile con il contributo onere termico della C.C.S.E.

C) Aggiornamenti.

Gli aggiornamenti delle quote di prezzo e dei contributi di cui alle precedenti lettere *A)* e *B)* seguono le norme previste al titolo II.

TITOLO V

Compiti del comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate

1. Il comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui al provvedimento CIP n. 15/89, effettua le attività istruttorie per gli accertamenti assegnatigli nei titoli precedenti.

2. Nell'espletamento delle istruttorie relative all'accertamento dei costi, il comitato si attiene ai seguenti criteri:

il costo evitato dell'impianto di riferimento «R» è stabilito in 1,4 milioni/kW e segue il criterio di aggiornamento del titolo II, punto 7, lettera *a)*;

per ciascuna tipologia di impianto si assume un costo convenzionale «C» pari al prodotto del costo dell'impianto di riferimento «R» per i seguenti coefficienti:

per gli impianti assimilati che utilizzano combustibili fossili:

idrocarburi con Ien fino a 0,60 1,0
idrocarburi con Ien oltre 0,60 1,2
carbone 1,4

per impianti idroelettrici ad acqua fluente fino a 3 MW e per impianti che utilizzano combustibili di processo o residui 1,8

per impianti idroelettrici a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente oltre 3 MW e per impianti eolici e geotermici 2,6

per impianti fotovoltaici e per impianti che utilizzano RSU o biomasse. 4,4

per i potenziamenti di impianti idroelettrici 1,6

il costo dell'impianto proposto «A» viene accertato sulla base della documentazione presentata, al netto di ogni contributo come previsto al precedente titolo II, punto 3; esso comprende gli interessi di costruzione, calcolati al tasso di sconto mediamente in vigore nel periodo di investimento, nonché le connesse spese di progettazione, direzione lavori e generali, assunte in un limite massimo del 10%;

qualora il costo accertato A risulti superiore almeno del 10% al costo «convenzionale» C, la componente prevista al precedente titolo II, punto 3, viene maggiorata del rapporto:

$$\frac{A - 0,6\ R}{C - 0,6\ R}$$

entro la misura massima di 1,2 volte;

il prezzo di cessione è costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiungono i costi evitati di impianto, di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse nonché di combustibile di cui al titolo II;

il contributo per le imprese produttrici-distributrici è costituito dalla componente maggiorata come sopra detto a cui si aggiunge il costo evitato di combustibile.

Nel caso in cui l'impianto abbia usufruito dei contributi della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i contributi stessi dovranno essere detratti, nel calcolo della maggiorazione di cui sopra, anche dal costo convenzionale C.

3. Il Ministro-Presidente delegato del CIP, su proposta del comitato, fissa con proprio provvedimento il prezzo di cessione e la relativa quota a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico, nonché i contributi per le imprese produttrici-distributrici.

Nell'attesa di tale provvedimento si applicano rispettivamente i prezzi di cui alla tabella 1 e i contributi forfettari di cui al titolo IV, lettera *B)*.

TITOLO VI

Sovrapprezzo nuovi impianti

1. È istituito presso la C.C.S.E. un «Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate».

Questo conto è alimentato applicando, con la decorrenza prevista al successivo titolo VII, lettera *C)*, sulle forniture di energia elettrica, le seguenti aliquote di sovrapprezzo:

0,70 L/kWh per le forniture con consumo in bassa tensione;

0,50 L/kWh per le forniture con consumo in media tensione;

0,40 L/kWh per le forniture con consumo in alta tensione.

2. È esonerata dall'applicazione del suddetto sovrapprezzo:

a) energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dalla legge 9 gennaio 1991, n. 9, articoli 20, 22 e 23;

b) energia ceduta alle imprese distributrici;

c) energia ceduta da imprese produttrici-distributrici a titolo di permuta ad altre imprese nazionali sino a concorrenza dei ritiri di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale;

d) energia che le imprese municipalizzate cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali obbligatori nei limiti della produzione non ammessa a contributo per l'onere termico;

e) energia destinata da società cooperative al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci nei limiti delle loro disponibilità di autoproduzione.

3. Per le modalità di aggiornamento delle aliquote di versamento del sovrapprezzo e corresponsione dei contributi valgono, in quanto applicabili, le stesse norme previste per il sovrapprezzo termico dal provvedimento CIP n. 3/1988 e successive modificazioni.

TITOLO VII

Disposizioni generali per la cessione

A) Oneri di allacciamento.

Gli oneri per i nuovi collegamenti alla rete pubblica sono ripartiti in parti uguali tra il produttore cedente e l'impresa acquirente quando trattasi di impianti di «tipo A», realizzati in regioni aventi un deficit di produzione di energia elettrica rispetto alla domanda; nel caso di impianti da fonti rinnovabili di cui alla lettera *a)* della premessa, gli oneri sono ripartiti per 1/3 a carico del cedente e per 2/3 a carico dell'impresa acquirente.

In tutti gli altri casi, ivi compresi i collegamenti relativi ad impianti di «tipo B» e gli adeguamenti dei collegamenti esistenti, gli oneri relativi sono a carico del produttore cedente.

B) Norme transitorie.

1. Si mantiene la qualifica di nuovi impianti a tutti quelli considerati tali dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90.

La durata di corresponsione del prezzo di cessione di cui al titolo II e dei contributi di cui al titolo IV viene ridotta del periodo di esercizio antecedente alla data del presente provvedimento.

In tali casi è fatta salva la facoltà di optare per la normativa prevista dai suddetti provvedimenti.

2. Nei casi in cui venga richiesto il regime della determinazione dei prezzi di cessione o dei contributi basata sul costo accertato, già previsto dai provvedimenti CIP numeri 15/89 e 34/90, l'accertamento stesso viene effettuato in base alle disposizioni di cui al titolo V del presente provvedimento.

In ogni caso è fatta altresì salva la facoltà, per chi ha fatto domanda ai sensi dei suddetti provvedimenti CIP, di procedere con la normativa di accertamento dei costi dagli stessi prevista.

Nel caso che rimangano nel regime dei costi accertati in base al presente provvedimento, il comitato tecnico determinerà il trattamento da praticare sulla base delle nuove norme anche per i periodi pregressi.

3. Nei casi in cui venga richiesto il regime forfettario per i periodi pregressi nei quali detto regime non era previsto si applicano in alternativa all'accertamento del

costo, i seguenti trattamenti dei prezzi di cessione e dei contributi:

periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 34/90: si applicano i valori forfettari previsti nel presente provvedimento diminuiti del 6,5%;

periodo di vigenza del provvedimento CIP n. 15/89: si applicano i valori forfettari previsti dal presente provvedimento, diminuiti del 13%.

I prezzi per le cessioni delle eccedenze si ricavano dai valori del presente provvedimento con lo stesso criterio di cui sopra; analogamente si procede per la determinazione di tutte le quote a carico della C.C.S.E. per l'energia ceduta e dei contributi alle imprese produttrici-distributrici.

4. Le precedenti norme transitorie si applicano anche nei casi di potenziamento di impianti.

5. Per gli impianti utilizzanti fonti assimilate a quelle rinnovabili la cui data di inizio lavori o di entrata in servizio è successiva all'entrata in vigore del provvedimento CIP n. 34/90 e antecedente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'accertamento della condizione di assimilabilità può essere effettuato sulla base del criterio previsto nello stesso provvedimento n. 34/90 e con le procedure di cui al titolo I del presente provvedimento.

Qualora l'impianto risulti assimilabile in base a detto criterio, si procede alla verifica dell'indice energetico di cui al precedente titolo I applicando il trattamento previsto per gli impianti con indice energetico fino a 0,6 anche per gli impianti con Ien inferiore a 0,51.

Lo stesso trattamento si applica agli impianti per i quali è stato avviato o espletato l'iter autorizzativo previsto dalle norme vigenti concernenti gli impianti utilizzanti fonti rinnovabili e assimilate.

C) Copertura finanziaria.

1. La quota parte del 45% dell'aliquota del sovrapprezzo termico di cui al provvedimento CIP n. 27 del 18 settembre 1990 è destinata alla copertura dell'onere termico dell'anno 1991.

Al completamento del recupero 1991, la suddetta aliquota viene utilizzata nella misura prevista al precedente titolo per l'istituzione del sovrapprezzo nuovi impianti.

Con la stessa decorrenza la quota della maggiorazione straordinaria che in base al provvedimento CIP n. 15/89 affluisce al conto contributo energia da fonti rinnovabili e assimilate, cessa detta destinazione e confluisce in pari data nel conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari.

Eventuali giacenze o insufficienze di disponibilità, al momento della chiusura del suddetto conto, saranno regolate nel conto onere termico.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti, non compatibili con il presente.

TITOLO VIII

Vettoriamento dell'energia elettrica

A) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da impianti esistenti e nuovi alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili o assimilate, ferme restando le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i pedaggi e si detraggono le perdite indicati in tabella 3.

1) I pedaggi sono riferiti:

ai livelli di tensione: MT (inferiore a 50 kV), AT (da 50 kV fino a 150 kV) e AAT (superiore a 150 kV);

al percorso misurato in linea d'aria tra il punto di consegna (dal produttore all'impresa produttrice-distributrice) ed il punto di riconsegna (dall'impresa produttrice-distributrice all'utenza del produttore) assumendo le seguenti distanze massime convenzionali in corrispondenza ai vari livelli di tensione delle reti:

a) rete di distribuzione MT . . . 10 km

b) rete di distribuzione AT. . . . 40 km

c) rete di trasmissione AAT . . . nessun limite

quando il percorso misurato come sopra detto eccede la distanza massima convenzionale di un livello di tensione, si passa convenzionalmente al livello di tensione superiore;

al numero convenzionale di trasformazioni della tensione, addebitate per un numero massimo di tre consecutive; non si addebitano le eventuali trasformazioni all'interno dello stesso livello di rete;

alla potenza massima convenzionale vettoriata che si determina come segue:

a) per i mesi del periodo invernale:
$$Pi = 0{,}14P1 + 0{,}36P2 + 0{,}50P4$$

b) per i mesi del periodo estivo escluso il mese di agosto:
$$Pe = 0{,}12P2 + 0{,}35P3 + 0{,}53P4$$

c) per il mese di agosto:
$$Pa = P4$$

dove:

P1, P2, P3, P4 sono le potenze attive vettoriate in ciascun mese rispettivamente in ore di punta invernali, di alto carico, di medio carico e vuote, di cui al provvedimento CIP n. 45/90. I valori di potenza attiva vettoriata, nel punto di consegna e di riconsegna, vengono determinati, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, con gli stessi criteri previsti dalle vigenti norme CIP per le forniture di energia elettrica a tariffe multiorarie.

2) Le perdite sono riferite al percorso misurato in linea d'aria ed al numero di trasformazioni, applicando le stesse norme che regolano i pedaggi; non si addebitano perdite:

al percorso che avviene sulla rete di trasmissione AAT quando l'energia vettoriata ha un flusso inverso a quello prevalente della trasmissione Enel;

alla trasformazione da un livello di tensione inferiore ad uno superiore.

B) All'energia elettrica vettoriata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili od assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera *A)* con la riduzione dei valori dei pedaggi del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.

Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio è posteriore al 30 gennaio 1991.

C) Disposizioni generali.

1) L'impresa che deve effettuare il vettoriamento provvede all'installazione delle necessarie apparecchiature di misura i cui oneri sono a carico del richiedente il vettoriamento nel punto di consegna dell'energia e dell'impresa nel punto di riconsegna.

2) Nel caso in cui per effettuare il vettoriamento richiesto occorra utilizzare impianti di una impresa distributrice diversa da quella che deve riconsegnare l'energia nel punto di utilizzazione, i pedaggi e le perdite sono ripartiti tra le imprese distributrici in modo proporzionale alle rispettive quote di rete interessate dal vettoriamento.

3) Gli oneri di collegamento alla rete pubblica sono a carico del richiedente il servizio.

4) I servizi di vettoriamento saltuari relativi a periodi inferiori a 1.000 ore annue sono regolati da accordi tra le parti.

5) I pedaggi per il servizio di vettoriamento vengono aggiornati sulla base del criterio indicato al titolo II, punto 7, lettera *a)*.

TITOLO IX

Scambio dell'energia elettrica

A) All'energia elettrica scambiata, prodotta da impianti alimentati con fonti convenzionali e da impianti esistenti alimentati con fonti rinnovabili od assimilate, ferme restando per l'energia scambiata le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si applicano i coefficienti indicati in tabella 4 che tengono conto delle diverse fasce orarie di consegna e riconsegna e delle perdite sulla rete che sono funzione della distanza e della tensione di riconsegna; al rapporto di scambio dovrà essere associato un contratto separato di fornitura di integrazione.

Le fasce orarie sono quelle di cui al provvedimento CIP n. 45/90.

B) All'energia elettrica scambiata, prodotta da nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate, sempre per le destinazioni consentite dalla legge n. 9 del 1991 agli articoli 22 e 23, si applicano le stesse condizioni riportate alla lettera *A)*; il quantitativo dell'energia riconsegnata viene aumentato del 5% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.

Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio è posteriore al 30 gennaio 1991.

C) Oneri di collegamento alla rete pubblica.

Tali oneri sono a carico del richiedente il servizio.

TITOLO X

Produzione per conto

A) Impianti esistenti ed impianti nuovi alimentati con fonti convenzionali.

1. A fronte dell'impegno del produttore di rendere disponibile la capacità produttiva dell'impianto eccedente i propri fabbisogni, vengono riconosciuti per il 1992 i seguenti corrispettivi:

per ogni kW di potenza reso disponibile:
7.320 lire al mese per oneri di capitale;
1.670 lire al mese per oneri di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;

per ogni kWh prodotto per conto:
80 lire per oneri di combustibile per un massimo di 1.000 ore di utilizzazione annua.

2. I corrispettivi di cui al precedente punto 1 vengono aggiornati sulla base dei criteri di cui al titolo II, punto 7.

3. Gli oneri del collegamento alla rete pubblica sono a carico dell'impresa richiedente la produzione per conto.

B) Nuovi impianti utilizzanti fonti rinnovabili o assimilate.

1. Per nuovi impianti si intendono quelli la cui data di entrata in servizio è posteriore al 30 gennaio 1991.

2. Si applicano le stesse condizioni previste alla lettera *A)*; i corrispettivi sono maggiorati del 10% limitatamente ai primi quindici anni dall'entrata in servizio dell'impianto.

C) Disposizione transitoria.

I contratti in atto mantengono il trattamento preesistente fino alla loro scadenza.

Roma, 29 aprile 1992

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BODRATO

Tabella 1

PREZZI DI CESSIONE (L/kWh)
Nuova produzione da impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate

TIPI DI IMPIANTO	A) IMPIANTI CHE METTONO A DISPOSIZIONE L'INTERA POTENZA O UNA QUOTA DI POTENZA PREFISSATA		B) IMPIANTI CHE CEDONO LE ECCEDENZE DELLA PRODUZIONE	
	Ore piene	Ore vuote	Ore piene	Ore vuote
a) IMPIANTI IDROELETTRICI A SERBATOIO; A BACINO; AD ACQUA FLUENTE OLTRE 3 MW	225	37	Prezzo base: 191 Regolarità: 34 x R	37
b) IMPIANTI IDROELETTRICI AD ACQUA FLUENTE FINO 3 MW	117		Prezzo base: 136 Regolarità: 34 x R	
c) IMPIANTI EOLICI E GEOTERMICI	150		Prezzo base: 191 Regolarità: 34 x R	
d) IMPIANTI FOTOVOLTAICI, RSU, BIOMASSE	222		Prezzo base: 311 Regolarità: 34 x R	
e) IMPIANTI CHE UTILIZZANO COMBUSTIBILI DI PROCESSO O RESIDUI	117		Prezzo base: 136 Regolarità: 34 x R	
f) IMPIANTI CHE UTILIZZANO COMBUSTIBILI FOSSILI CON Ien:0,51 - 0,6 oltre 0,6	122(1) 135(1)	37 37	Prezzo base: * 0,51 - 0,6: 88 * oltre 0,6:101 Regolarità: 34 x R	
g) IMPIANTI IDROELETTRICI POTENZIATI	160	37	Prezzo base: 126 Regolarità: 34 x R	

N.B. - I prezzi riportati in tabella si applicano per i primi 8 anni di esercizio degli impianti.

(1) - PER GLI IMPIANTI CHE UTILIZZANO CARBONE IL PREZZO DI CESSIONE IN ORE PIENE E' DI 145 L/kWh.

Tabella 2

PREZZI DI CESSIONE (L/kWh)
Produzione da impianti alimentati da fonti convenzionali
da impianti esistenti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate

TIPI DI IMPIANTO	A) IMPIANTI CHE METTONO A DISPOSIZIONE L'INTERA POTENZA O UNA QUOTA DI POTENZA PREFISSATA		B) IMPIANTI CHE CEDONO LE ECCEDENZE DELLA PRODUZIONE	
	Ore piene	Ore vuote	Ore piene	Ore vuote
1) IMPIANTI ESISTENTI E NUOVI DA FONTI CONVENZIONALI (1)	95	37	Prezzo base: 61 Regolarità: 34 x R	37
2) IMPIANTI ESISTENTI DA FONTI RINNOVABILI	75		Prezzo base: 64 Regolarità: 34 x R	
3) IMPIANTI ESISTENTI DA FONTI ASSIMILATE	95	37	Prezzo base: 61 Regolarità: 34 x R	

(1) Per gli impianti di tipo A) che utilizzano carbone il prezzo di cessione è unico e pari a 80 L/kWh.

CORRISPETTIVO DI REGOLARITA'

Il coefficiente di regolarità è espresso dalla formula: $R = 1 - K \frac{\Sigma s}{Ep}$
dove:
K e pari a 0,550;

Σs rappresenta la sommatoria dei valori assoluti degli scarti, positivi e negativi, tra l'energia ceduta in ore piene in ciascun mese e la media mensile su base annua della cessione in tali ore;

Ep rappresenta la cessione di energia annua in ore piene.

Nei casi di cessione effettuata esclusivamente nel periodo invernale i valori delle energie vanno determinati con riferimento a detto periodo e si assume un valore di K pari a 0,600.

Tabella 3

PEDAGGI E PERDITE

PER IL SERVIZIO DI VETTORIAMENTO

	1) Pedaggio mensile Lire/kW per km	2) Perdite % per 10 km
Rete di trasmissione 220-380 kV	6,80	0,15
Rete di distribuzione AT 50 - 150 kV	14,30	0,60
Rete di distribuzione MT (inferiore a 50 kV)	108,70	4,80
	Lire/kW per trasformazione	% per trasformazione
Trasformazioni AAT/AT	500	0,30
Trasformazioni AT/MT	650	0,50

Tabella 4

PARAMETRI RELATIVI ALLO SCAMBIO

Nei casi dei rapporti di scambio ogni kWh scambiato viene moltiplicato per il valore che si ricava dalla seguente tabella, dopo aver individuato la fascia oraria di consegna all'impresa e quella di riconsegna al produttore:

RICONSEGNA AL PROD. CONSEGNA ALL'ENEL	PUNTA	ALTO CARICO	MEDIO CARICO	VUOTE
PUNTA	1	1,13	1,27	1,37
ALTO CARICO	0,89	1	1,13	1,21
MEDIO CARICO	0,79	0,89	1	1,08
VUOTE	0,73	0,82	0,93	1

Le fasce orarie sono quelle di cui al Provv. CIP n. 45/1990.

Ciascun kWh scambiato viene moltiplicato per il valore che si ricava dalla seguente tabella in funzione della distanza misurata in linea d'aria intercorrente tra i punti di consegna e i punti di riconsegna al produttore.

	TENSIONI DI RICONSEGNA		
DISTANZE	B.T.	M.T.	A.T.
Da 0 e sino a 20 km	1	1	1
Da oltre 20 km e sino a 50 km	0,91	0,93	0,95
Da oltre 50 km e sino a 100 km	0,85	0,88	0,91
Da oltre 100 km e sino a 200 km	0,80	0,82	0,85

92A2173

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 febbraio 1989 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 21 dicembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Il testo degli articoli 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54, relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere, è così riformulato:

Titolo VIII

FACOLTÀ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 48 [*Corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee)*]. — La facoltà di lingue e letterature straniere conferisce la laurea in lingue e letterature straniere (europee).

La durata del corso degli studi è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalla vigente legislazione.

Art. 49 (*Insegnamenti*). — Il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee) prevede i seguenti insegnamenti. Essi sono attivati dal consiglio di facoltà in base alle vigenti norme e nell'ambito delle aree didattiche:

1) antichità celtiche;
2) antichità delle province romane;
3) antichità ed epigrafia medievale;
4) antichità germaniche;
5) antropologia culturale;
6) archeologia e storia dell'arte medievale;
7) cartografia;
8) critica del testo;
9) dialettologia;
10) didattica dell'italiano;
11) didattica delle lingue moderne;
12) epigrafia romana;
13) estetica;
14) etica sociale;
15) etnografia;
16) filologia francese;
17) filologia germanica;
18) filologia ibero-romana;
19) filologia italiana;
20) filologia latina medievale e umanistica;
21) filologia romanza;
22) filologia slava;
23) filosofia;
24) filosofia del linguaggio;
25) fonologia;
26) geografia;
27) geografia del mondo slavo;
28) geografia del mondo anglosassone;
29) geografia delle lingue;
30) geografia fisica;
31) geografia regionale;
32) glottodidattica;
33) glottologia;
34) interpretazione simultanea in italiano dal francese);
35) italiano;
36) letteratura anglo-americana;
37) letteratura dei Paesi francofoni europei;
38) letteratura dei Paesi di lingua inglese;

39) letteratura del rinascimento;
40) letteratura francese moderna e contemporanea;
41) letteratura francofona;
42) letteratura francofona dei Paesi centroafricani;
43) letteratura ibero-americana;
44) letteratura italiana comparata;
45) letteratura italiana contemporanea;
46) letteratura italiana moderna e contemporanea;
47) letteratura tedesca medievale;
48) letteratura tedesca moderna contemporanea;
49) letterature moderne comparate;
50) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua francese;
51) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese;
52) lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;
53) lingua e letteratura albanese;
54) lingua e letteratura araba;
55) lingua e letteratura catalana;
56) lingua e letteratura ceca;
57) lingua e letteratura danese;
58) lingua e letteratura francese;
59) lingua e letteratura ibero-americana;
60) lingua e letteratura inglese;
61) lingua e letteratura inglese medievale;
62) lingua e letteratura iranica;
63) lingua e letteratura italiana;
64) lingua e letteratura latina;
65) lingua e letteratura latina medievale;
66) lingua e letteratura neo-ellenica;
67) lingua e letteratura norvegese;
68) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
69) lingua e letteratura polacca;
70) lingua e letteratura portoghese;
71) lingua e letteratura rumena;
72) lingua e letteratura russa;
73) lingua e letteratura serbo-croata;
74) lingua e letteratura slovena;
75) lingua e letteratura spagnola;
76) lingua e letteratura svedese;
77) lingua e letteratura tedesca;
78) lingua e letteratura tedesca medievale;
79) lingua tedesca;
80) lingue dell'Italia antica;
81) lingue e letterature baltiche;
82) lingue e letterature celtiche;
83) lingue e letterature scandinave;
84) linguistica applicata;
85) linguistica francese;
86) linguistica generale;
87) linguistica inglese;
88) linguistica italiana;
89) linguistica spagnola;
90) linguistica tedesca;
91) metodologia della critica cinematografica;
92) metodologia della critica teatrale;
93) metodologia degli insegnamenti linguistici;
94) paleografia e diplomatica;
95) pedagogia;
96) padagogia comparata;
97) pedagogia sociale;
98) psicolinguistica;
99) psicologia;
100) psicologia dell'educazione;
101) semeiotica;
102) sociolinguistica;
103) sociologia della letteratura;
104) sociologia delle comunicazioni;
105) storia comparata dell'arte dei Paesi auropei;
106) storia comparata delle lingue;
107) storia dell'arte;
108) storia dell'arte contemporanea;
109) storia del cinema;
110) storia della civiltà francese;
111) storia della comparatistica;
112) storia del cristianesimo;
113) storia della critica e della teoria cinematografiche;
114) storia della critica letteraria;
115) storia della critica letteraria inglese;
116) storia della cultura tedesca;
117) storia dell'Europa;
118) storia dell'Europa occidentale;
119) storia dell'Europa orientale;
120) storia della filosofia;
121) storia della filosofia moderna e contemporanea;
122) storia della Francia;
123) storia della Germania;
124) storia della Gran Bretagna;
125) storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
126) storia della lingua francese;
127) storia della lingua inglese;
128) storia della lingua italiana;
129) storia della lingua spagnola;
130) storia della lingua russa;
131) storia della lingua tedesca;
132) storia del medio e vicino Oriente;
133) storia del movimento operaio;

134) storia della musica;

135) storia della scuola e delle istituzioni educative;

136) storia del teatro;

137) storia del teatro francese;

138) storia della tradizione manoscritta;

139) storia delle Americhe;

140) storia delle dottrine morali;

141) storia delle esplorazioni geografiche;

142) storia delle istituzioni politiche;

143) storia economica e sociale dell'età contemporanea;

144) storia medievale;

145) storia moderna e contemporanea;

146) storia romana;

147) storia sociale del mondo antico;

148) tecnica e teoria delle traduzioni;

149) teoria e storia della drammaturgia;

150) topografia dell'Italia antica;

151) traduzione in italiano dal francese.

Art. 50 (*Aree didattiche*):

a) lingue e letterature straniere (un'area per ogni lingua);

b) italianistica;

c) scienze del linguaggio;

d) scienze glottodidattiche;

e) scienze dell'educazione;

f) scienze geografiche;

g) scienze filosofiche;

h) lingue e culture classiche;

i) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

k) scienze filologiche;

j) scienze storiche;

m) scienze storico-culturali;

n) scienze della letteratura;

o) scienze della comunicazione.

Art. 51 (*Piani di studio*). — Il corso di laurea si articola in bienni e indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascuno anno di corso una prova scritta e orale di lingua.

Ogni prova scritta è propedeutica alla corrispondente prova orale all'interno di ogni anno di corso.

Il biennio comune prevede le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una di italianistica (da scegliersi tra «letteratura italiana» e «lingua e letteratura italiana»), cui è propedeutica una prova scritta;

una di scienze storiche;

una di scienze del linguaggio;

una a scelta libera (la scelta dello studente può aver luogo tra tutte le discipline attivate o mutuabili);

una a scelta guidata (la scelta dello studente è limitata alle discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche, lingue e letterature classiche).

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico glottodidattico, storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una della filologia afferente alla lingua triennale;

due dell'area della lingua e letteratura quadriennale;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze della letteratura, lingue e culture classiche, italianistica, scienze glottodidattiche).

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze del linguaggio;

una di scienze glottodidattiche;

una di scienze dell'educazione;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: area della lingua e letteratura quadriennale, area della lingua e letteratura triennale, scienze della comunicazione).

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta ed orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della filologia afferente alla lingua quadriennale;

una di scienze storiche;

due da scegliersi tra le seguenti aree: scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, scienze della musica e dello spettacolo;

due a scelta libera;

una a scelta guidata (la scelta è tra le discipline incluse nelle seguenti aree didattiche: scienze storico-culturali, area della lingua e letteratura quadriennale, lingua e culture classiche, italianistica).

La facoltà elabora i piani di studio con la distribuzione degli insegnamenti nel primo e nel secondo biennio.

Art. 52 *(Esami di laurea)*. — Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami per un totale di diciannove esami con sette prove scritte ed orali di lingue straniere.

La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

Art. 53 *(Dipartimenti e istituti)*. — La facoltà è articolata in dipartimenti e istituti.

Art. 54 *(Abbreviazioni e riconoscimenti)*. — Il consiglio di facoltà, tenuto conto del corso di studi superato, deciderà quali insegnamenti il candidato dovrà seguire per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, determinando altresì l'abbreviazione dei corsi e il riconoscimento di esami in base ad altre lauree conseguite o a studi compiuti presso gli istituti italiani o stranieri, nel rispetto della normativa fissata dal R.S. approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 26 marzo 1992

Il pro-rettore: CUCCURULLO

92A2153

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 24 aprile 1992, n. 161382.

Legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile e direttiva CEE n. 90/396 sugli apparecchi e dispositivi per gas combustibile.

Alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Agli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato

All'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

In Italia dal 1971 è in vigore la legge n. 1083 sulla sicurezza di impiego del gas combustibile, la quale prescrive (art. 1) che «tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza».

La recente direttiva CEE/90/396, pubblicata anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (n. 75 del 4 settembre 1990 - 2° supplemento speciale) prescrive (art. 2) che gli apparecchi a gas «possono essere immessi sul mercato e posti in servizio, soltanto se, qualora usati normalmente, non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni» ed anche (art. 3) che «gli apparecchi e i dispositivi devono soddisfare i requisiti essenziali che sono loro applicabili».

La stessa direttiva prevede (articoli 8 e 10) che l'apposizione di un marchio CE attesta che l'apparecchio soddisfa le disposizioni della direttiva CEE.

Infine nella direttiva CEE in questione, entrata in vigore il 1° gennaio 1992, viene previsto un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 1995) in cui possono essere mantenute in vigore le regolamentazioni nazionali (per l'Italia la legge n. 1083/1971) in vigore anteriormente al 1° gennaio 1992.

Va anche detto che dal 1° gennaio 1992 tutti gli Stati membri della CEE (anche quelli che non abbiano ancora formalmente recepita la direttiva CEE), debbono accettare a pieno titolo i prodotti dotati del marchio CE.

Al riguardo vi è da precisare che il rispetto dei requisiti essenziali della direttiva (e quindi l'apposizione del marchio CE) da parte dei fabbricanti è perfettamente in armonia con il rispetto delle «regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza» di cui all'art. 1 della citata legge n. 1083/1971.

Per quanto sopra esposto, nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della citata direttiva CEE (previsto dalla legge n. 142/1992) e affinché la legge n. 1083/1971 possa continuare ad operare correttamente nei tempi previsti dalla direttiva CEE medesima è necessario evidenziare:

1) le specifiche tecniche (tabelle UNI-CIG) relative ai dispositivi ed agli apparecchi, finora approvate con specifici decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le quali possono continuare ad essere applicate in Italia fino al 31 dicembre 1995, sono riportate in allegato alla presente nota;

2) gli apparecchi funzionanti a gas combustibile dotati del marchio CE ed i dispositivi muniti di attestato, ai sensi della direttiva CEE/90/396, si ritengono soddisfare «le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza» di cui all'art. 1 della legge n. 1083/1971.

Il Ministro: BODRATO

ALLEGATO

NORME PER APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE DEL GAS COMBUSTIBILE PER USO DOMESTICO E SIMILARE E LORO DISPOSITIVI

(Legge 6 dicembre 1971, n. 1083)

N. NORMA	DATA DM	N. E DATA GAZZETTA UFFICIALE SUPPLEMENTO S ALLA GU
Norma UNI-CIG 7134 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico. Termini e definizioni (settembre 1987)	4 novembre 1987	S alla GU 281 - 1° dicembre 1987
Norma UNI-CIG 7135 Apparecchi di cottura a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza (ottobre 1985)	20 dicembre 1985	S alla GU 53 - 5 marzo 1986
UNI-CIG FA 215 Talloncino di aggiornamento n. 1 alla Norma UNI-CIG 7135. Apparecchi di cottura a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza (aprile 1987).	2 giugno 1987	GU 140 - 18 giugno 1987
Norma UNI-CIG 7137 Apparecchi per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Termini e definizioni (febbraio 1973)	7 giugno 1973	S alla GU 203 - 7 agosto 1973
Norma UNI-CIG 7138 Apparecchi ad accumulazione per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza (febbraio 1973)	7 giugno 1973	S alla GU 203 - 7 agosto 1973
Norma UNI-CIG 7140 Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili per allacciamento (ottobre 1987)	4 novembre 1987	S alla GU 281 - 1° dicembre 1987
Norma UNI-CIG 7140 FA-1 — Apparecchi a gas per uso domestico. Tubi flessibili per allacciamento (novembre 1990)	27 dicembre 1991	S alla GU 16 - 21 gennaio 1992
Norma UNI-CIG 7141 — Apparecchi a gas per uso domestico. Portagomma e fascette (gennaio 1991)	27 dicembre 1991	S alla GU 16 - 21 gennaio 1992
Norma UNI-CIG 7165 Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Termini e definizioni (febbraio 1973)	7 giugno 1973	S alla GU 203 - 7 agosto 1973
Norma UNI-CIG 7166 Apparecchi di riscaldamento indipendenti funzionanti a gas. Prescrizioni di sicurezza (febbraio 1973)	7 giugno 1973	S alla GU 203 - 7 agosto 1973
Norma UNI-CIG 7168 Apparecchi istantanei per la produzione di acqua calda a gas per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza (febbraio 1973)	7 giugno 1973	S alla GU 203 - 7 agosto 1973
Norma UNI-CIG 7271 — Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza (aprile 1988)	9 novembre 1988	S alla GU 278 - 26 novembre 1988
Norma UNI-CIG 7271 FA-1 — Caldaie ad acqua funzionanti a gas con bruciatore atmosferico. Prescrizioni di sicurezza (aprile 1990)	27 dicembre 1991	S alla GU 16 - 21 gennaio 1992
Norma UNI-CIG 7429 — Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Termini e definizioni (novembre 1975)	15 settembre 1979	S alla GU 273 - 5 ottobre 1979
Norma UNI-CIG 7430 — Regolatori di pressione per apparecchi utilizzatori alimentati da gas canalizzati. Prescrizioni di sicurezza (novembre 1975)	15 settembre 1979	S alla GU 273 - 5 ottobre 1979
Norma UNI-CIG 7431 — Regolatori di pressione per gas di petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico. Termini e definizioni (novembre 1975)	15 settembre 1979	S alla GU 273 - 5 ottobre 1979
Norma UNI-CIG 7432 Regolatori di pressione per gas di petrolio liquefatti in bidoni per uso domestico. Prescrizioni di sicurezza (novembre 1975)	15 settembre 1979	S alla GU 273 - 5 ottobre 1979
Norma UNI-CIG 7722 Apparecchi di cottura e similari funzionanti a gas per grandi impianti. Termini e definizioni (novembre 1977)	15 settembre 1979	S alla GU 273 - 5 ottobre 1979
Norma UNI-CIG 7723 Apparecchi di cottura e similari funzionanti a gas per grandi impianti. Prescrizioni di sicurezza (novembre 1977)	15 settembre 1979	S alla GU 273 - 5 ottobre 1979

N. NORMA	DATA DM	N. E DATA GAZZETTA UFFICIALE SUPPLEMENTO S ALLA GU
UNI-CIG FA 84 — Talloncino di aggiornamento n. 1 alla Norma UNI-CIG 7723. Apparecchi di cottura e similari funzionanti a gas per grandi impianti. Pescrizioni di sicurezza (marzo 1979)	15 settembre 1979	S alla GU 273 - 5 ottobre 1979
Norma UNI-CIG 8041 — Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni (dicembre 1985)	28 febbraio 1986	S alla GU 68 - 22 marzo 1986
UNI-CIG FA 260 — Foglio di aggiornamento n. 1 alla Norma UNI-CIG 8041. Bruciatori di gas ad aria soffiata. Termini e definizioni (marzo 1988)	9 novembre 1988	S alla GU 278 - 26 novembre 1988
Norma UNI-CIG 8042 — Bruciatori di gas ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza (aprile 1988)	9 novembre 1988	S alla GU 278 - 26 novembre 1988
Norma UNI-CIG 8124 — Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Termini e definizioni (dicembre 1982)	9 novembre 1988	S alla GU 278 - 26 novembre 1988
Norma UNI-CIG 8125 — Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza (dicembre 1982)	9 novembre 1988	S alla GU 278 - 26 novembre 1988
UNI-CIG FA 211 — Talloncino di aggiornamento n. 1 alla Norma UNI-CIG 8125. Generatori di aria calda funzionanti a gas con bruciatore ad aria soffiata. Prescrizioni di sicurezza (dicembre 1987)	9 novembre 1988	S alla GU 278 - 26 novembre 1988
Norma UNI-CIG 8274 — Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni (dicembre 1981)	3 agosto 1984	S alla GU 235 - 27 agosto 1984
UNI-CIG FA 143 — Talloncino di aggiornamento n. 1 alla Norma UNI-CIG 8274. Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Termini e definizioni (aprile 1984)	3 agosto 1984	S alla GU 235 - 27 agosto 1984
Norma UNI-CIG 8275 — Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni (dicembre 1981)	3 agosto 1984	S alla GU 235 - 27 agosto 1984
UNI-CIG FA 144 — Talloncino di aggiornamento n. 1 alla Norma UNI-CIG 8275. Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi di intercettazione, regolazione e sicurezza. Prescrizioni (aprile 1984)	3 agosto 1984	S alla GU 235 - 27 agosto 1984
Norma UNI-CIG 8463 — Dispositivi di intercettazione manuale per apparecchi ed impianti interni per combustibili gassosi. Rubinetti a comando manuale per apparecchi domestici di cottura. Prescrizioni di sicurezza (gennaio 1984)	3 agosto 1984	S alla GU 235 - 27 agosto 1984
Norma UNI-CIG 8812 — Apparecchi funzionanti a GPL per il riscaldamento degli ambienti. Apparecchi a combustione catalitica non raccordati ad un condotto o ad un dispositivo speciale di evacuazione dei prodotti della combustione. Prescrizioni di sicurezza (dicembre 1986)	16 febbraio 1987	GU 47 - 26 febbraio 1987
Norma UNI-CIG 8917 — Apparecchi di utilizzazione dei combustibili gassosi. Dispositivi automatici di intercettazione e/o regolazione. Valvole automatiche (aprile 1987)	4 novembre 1987	S alla GU 281 - 1° dicembre 1987
Norma UNI-CIG 8978 — Dispositivi di sicurezza per apparecchi di utilizzazione per combustibili gassosi. Dispositivi termoelettrici. Prescrizioni di sicurezza (novembre 1985)	28 febbraio 1986	S alla GU 68 - 22 marzo 1986
Norma UNI-CIG 9461 — Generatori di aria calda a gas con bruciatore atmosferico non equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Precrizioni di sicurezza (gennaio 1990)	27 dicembre 1991	S alla GU 16 - 21 gennaio 1992
Norma UNI-CIG 9462 — Generatori d'aria calda a gas con bruciatore atmosferico equipaggiati con ventilatore nel circuito di combustione. Prescrizioni di sicurezza (gennaio 1990)	27 dicembre 1991	S alla GU 16 - 21 gennaio 1992

92A2154

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 6 maggio 1992, n. D/786.

Decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 3 aprile 1992, n. 276, recante modificazioni al regolamento ministeriale concernente le disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro, adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.

Agli assessorati agricoltura delle regioni:

Marche	-	*Ancona*
Toscana	-	*Firenze*
Lazio	-	*Roma*
Abruzzo	-	*Pescara*
Molise	-	*Campobasso*
Campania	-	*Napoli*
Puglia	-	*Bari*
Basilicata	-	*Potenza*
Calabria	-	*Catanzaro*
Sicilia	-	*Palermo*
Sardegna	-	*Cagliari*

Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni:

Abruzzo	-	*Avezzano*
Molise	-	*Campobasso*
Puglia	-	*Bari*
Basilicata	-	*Matera*
Calabria	-	*Cosenza*
Sardegna	-	*Cagliari*

Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti

Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana

Alla Confederazione italiana coltivatori

Il regolamento ministeriale adottato con il decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1992 prevede talune modifiche al decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, recante «Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro».

Al fine di rendere più agevole l'interpretazione e l'applicazione della normativa in questione, si forniscono di seguito taluni chiarimenti.

L'art. 1 prevede l'obbligo, per il produttore, di presentare la certificazione antimafia con validità compresa nel periodo tra il 1° dicembre dell'anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione ed il 31 marzo dell'anno successivo.

Attraverso l'introduzione di detto obbligo, il cui mancato rispetto comporta l'esclusione dal diritto all'aiuto, l'amministrazione intende perseguire la finalità della massima accelerazione dei tempi concernenti il pagamento dell'importo dell'aiuto a favore degli aventi diritto.

Il produttore interessato, al fine di soddisfare l'obbligo della certificazione di cui trattasi, può avvalersi dell'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Detta disposizione prevede che le prefetture sono tenute a rilasciare al richiedente apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui sopra, l'interessato, può, in sostituzione, fornire una dichiarazione che attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative alla concessione a proprio favore del beneficio comunitario previsto per la produzione di grano duro. La sottoscrizione di detta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Resta, in ogni caso, impregiudicata la facoltà dell'ufficio istruttorio, competente per territorio, di richiedere la certificazione prefettizia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55.

È da precisare, infine, che in caso di scadenza della validità del certificato «antimafia», per effetto di ritardi nella liquidazione dell'aiuto connessi ad esigenze istruttorie, l'ufficio competente è tenuto a richiederne il rinnovo.

L'art. 2 prescrive l'obbligo, per gli organismi incaricati, a seguito di apposita convenzione con l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., di effettuare le operazioni di verifica in campo delle superfici investite a grano duro, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto n. 416/90, di trasmettere, entro il 31 ottobre di ogni anno, agli uffici istruttori regionali la documentazione concernente le predette operazioni.

Ciò, per consentire agli stessi uffici istruttori di procedere alla liquidazione dell'aiuto a favore dei produttori interessati con la massima celerità e, comunque, nel pieno rispetto dei tempi previsti dalla regolamentazione comunitaria vigente in materia e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo.

L'art. 3 introduce la possibilità, limitatamente alla produzione di grano duro 1991, di rettificare, mediante apposita istanza, redatta sulla base del modello allegato al decreto n. 276 del 3 aprile 1992, gli errori materiali concernenti esclusivamente i riferimenti catastali delle particelle investite a grano duro, contenuti nella originaria dichiarazione di coltivazione.

È appena il caso di sottolineare che le predette rettifiche non possono riguardare, nel modo più assoluto, sia la superficie globale che ha costituito oggetto della originaria domanda di aiuto, sia altri elementi essenziali richiesti, dalla vigente normativa, per la validità della dichiarazione di coltivazione.

Per quanto concerne le superfici, la rettifica non può comportare il superamento degli investimenti globali (ettari, aree) indicati nell'originaria dichiarazione di coltivazione e, pertanto, la relativa domanda non può essere, in tal caso, accolta.

Sono, tuttavia, ammissibili le rettifiche che comportano la riduzione delle superfici precedentemente dichiarate solo nei limiti di tolleranza previsti dalla vigente normativa e cioè non più del 10% della superficie dichiarata e, comunque, non oltre un ettaro.

Diversamente trova, infatti, applicazione la disposizione che prescrive l'esclusione dal diritto all'aiuto per la produzione in causa e la comunicazione della sanzione, per il produttore interessato, di fruire dell'aiuto per l'anno successivo.

In caso di coltivazione in compartecipazione, sono consentite le precisazioni relative alla quota di spettanza di ciascun produttore, sempre che non risulti l'indicazione di qualsiasi elemento relativo al dato in questione nella originaria domanda di aiuto.

L'autenticazione della sottoscrizione delle istanze di rettifica di cui trattasi può essere effettuata presso un notaio, cancelliere, segretario comunale, altro funzionario incaricato dal sindaco o direttamente dal funzionario delegato dall'ufficio istruttorio, competente per territorio, a ricevere la documentazione concernente l'aiuto in questione.

Le istanze di rettifica devono, comunque, essere presentate entro il termine improrogabile di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale n. 276 del 3 aprile 1992.

Ciò, in relazione alla esigenza di organizzare tempestivamente un sistema di informatizzazione che consenta di rispettare il termine inderogabile del 31 agosto 1992 previsto per il pagamento dell'aiuto dal regolamento CEE della Commissione n. 930/92 del 13 aprile 1992, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 100 del 14 aprile 1992.

Si coglie inoltre l'occasione, al fine di ovviare alla situazione di incertezza che ha causato taluni inconvenienti nelle precedenti annate, per fornire precisazioni concernenti i rimedi amministrativi e giurisdizionali avverso i provvedimenti adottati dagli organi istruttori regionali in materia di aiuto per il grano duro.

L'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 17 dicembre 1990, n. 416, ha stabilito che gli uffici competenti per territorio, elencati nel comma 1 dello stesso art. 6, provvedono alla istuttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria, alla emanazione e alla notifica agli interessati dei provvedimenti che hanno per oggetto la concessione dell'aiuto in questione.

Si ha ragione di ritenere, pertanto, che i provvedimenti adottati dagli organi regionali, competenti per territorio, siano da considerarsi definitivi. Ciò sia per l'ampia discrezionalità che ne caratterizza il procedimento di adozione, sia per i caratteri e le circostanze della valutazione, di ordine specificatamente locale, che gli organi regionali di controllo sono chiamati a svolgere ai fini dell'emanazione degli atti medesimi, sia, infine, per assicurare il rapido espletamento del procedimento di adozione degli atti.

I provvedimenti in questione non appaiono, quindi, in alcun modo, riformabili da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Avverso tali atti è data la facoltà, quale unica forma di tutela, di esperire gli ordinari mezzi di impugnazione in sede amministrativa e giurisdizionale.

È appena il caso di rilevare che resta, comunque, impregiudicata la possibilità per gli organi istruttori di interessare il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito delle attribuzioni di indirizzo e di consulenza, in ordine a specifici quesiti concernenti la interpretazione della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

Il Ministro: GORIA

92A2177

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 6 maggio 1992, n. 9.

Sorveglianza comunitaria preventiva sulle importazioni di alluminio greggio del codice NC 7601, originario degli Stati indipendenti, derivati dall'ex Unione Sovietica.

Si comunica che, in osservanza del regolamento CEE n. 958/92 del 14 aprile 1992, a partire dal 1° maggio 1992 l'importazione di alluminio greggio dei codici NC 7601 1000, 7601 2010 e 7601 2090, originario degli Stati indipendenti derivati dall'ex Unione Sovietica, è sottoposta al rilascio di una dichiarazione di importazione.

La dichiarazione, da presentare da parte dell'importatore al Ministero del commercio con l'estero - D. G. importazioni esportazioni - Divisione V, deve essere compilata negli appositi moduli — reperibili presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato — e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome e indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) designazione del prodotto con indicazione:
della denominazione commerciale;
del relativo codice NC;
del Paese d'origine;
del Paese di provenienza;

c) indicazione del prezzo, unitario e totale, franco frontiera e della quantità del prodotto in tonnellate;

d) la data o le date, nonché il luogo ovvero i luoghi previsti per l'importazione.

Per ulteriori disposizioni, si rinvia a quanto determinato nel citato regolamento, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 102 del 16 aprile 1992.

Il Ministro: LATTANZIO

92A2197

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Corso dei cambi del 6 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1229,500	1229,500	1229,300	1229,500	1229,500	1229,500	1229,150	1229,500	1229,500	1229,500
E.C.U.	1543,550	1543,550	1544 —	1543,550	1543,550	1543,550	1543,500	1543,550	1543,550	1543,550
Marco tedesco	752,100	752,100	752,250	752,100	752,100	752,100	752,090	752,100	752,100	752,100
Franco francese	223,340	223,340	223,500	223,340	223,340	223,340	223,350	223,340	223,340	223,340
Lira sterlina	2197,750	2197,750	2198 —	2197,750	2197,750	2197,750	2198,400	2197,750	2197,750	2197,750
Fiorino olandese	668,140	668,140	668 —	668,140	668,140	668,140	668,230	668,140	668,140	668,140
Franco belga	36,543	36,543	36,570	36,543	36,543	36,543	36,546	36,543	36,543	36,540
Peseta spagnola	11,991	11,991	12,030	11,991	11,991	11,991	11,995	11,991	11,991	11,990
Corona danese	194,530	194,530	194,750	194,530	194,530	194,530	194,530	194,530	194,530	194,530
Lira irlandese	2006,750	2006,750	2007 —	2006,750	2006,750	2006,750	2006,750	2006,750	2006,750	—
Dracma greca	6,396	6,396	6,400	6,396	6,396	6,396	6,395	6,396	6,396	—
Escudo portoghese	9,005	9,005	9 —	9,005	9,005	9,005	9,002	9,005	9,005	9 —
Dollaro canadese	1030,400	1030,400	1029 —	1030,400	1030,400	1030,400	1030,500	1030,400	1030,400	1030,400
Yen giapponese	9,275	9,275	9,240	9,275	9,275	9,275	9,278	9,275	9,275	9,270
Franco svizzero	816,320	816,320	816,500	816,320	816,320	816,320	816,400	816,320	816,320	816,320
Scellino austriaco	106,873	106,873	106,800	106,873	106,873	106,873	106,885	106,873	106,873	106,870
Corona norvegese	192,600	192,600	192,500	192,600	192,600	192,600	192,540	192,600	192,600	192,600
Corona svedese	208,530	208,530	208,500	208,530	208,530	208,530	208,490	208,530	208,530	208,530
Marco finlandese	276,700	276,700	276,500	276,700	276,700	276,700	276,780	276,700	276,700	-
Dollaro australiano	931,300	931,300	931 —	931,300	931,300	931,300	931,400	931,300	931,300	931,300

Media dei titoli del 6 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,900
» » » 21- 4-1987/94	88,450
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,075
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,050
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,125
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,100
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,050
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,500
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,175
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,975
» » » » 19- 8-1987/92	100
» » » » 1-11-1987/92	100,050
» » » » 1-12-1987/92	100,075
» » » » 1- 1-1988/93	99,950

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,025
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,450
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,100
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,050
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,700
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,150
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,100
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,400
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	100 —
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,175
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,650
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,900
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,350
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,600
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,250
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,700
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 8-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,650
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,975
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,550
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,050
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,475
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,050
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,775
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,175
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,850
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,675
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,650
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,550
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,875
»	»	»	»	1- 7-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,950
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,950
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,525
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,650
»	»	»	»	1-12-1986/96	98,850
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,125
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,125
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,875
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,950
»	»	»	»	1- 6-1987/97	99,350
»	»	»	»	1- 7-1987/97	99,275
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,750
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,650
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,425
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 5-1991/98	98,500
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,650
»	»	»	»	1- 7-1991/98	98,725
»	»	»	»	1- 8-1991/98	98,675
»	»	»	»	1- 9-1991/98	98,400

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	12,50%	17- 5-1992	99,775
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,950
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,300
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,825
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,600
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	100 —
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	100,025
»	»	»	12,50%	1-10-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100,100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,175
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100 —
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100 —
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	98,450
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,175
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,975
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,150
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	101,150
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	98,450

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,650
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,150
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,350
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,850
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,725
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,350
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	97,575
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,050
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,850
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	99 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	96 —
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	102,875
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,300
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	100,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,650
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,850
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,200
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	103,925
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	107,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	100,950
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105,300
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M06052

N. 88

Corso dei cambi del 7 maggio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1228,900	1228,900	1228,80	1228,900	1228,900	1228,900	1228,960	1228,900	1228,900	1228,900
E.C.U.	1544,150	1544,150	1545 —	1544,150	1544,150	1544,150	1544,400	1544,150	1544,150	1544,150
Marco tedesco	751,930	751,930	752 —	751,930	751,930	751,930	751,950	751,930	751,930	751,930
Franco francese	223,400	223,400	223,600	223,400	223,400	223,400	223,390	223,400	223,400	223,400
Lira sterlina	2207,550	2207,550	2210 —	2207,550	2207,550	2207,550	2207,100	2207,550	2207,550	2207,550
Fiorino olandese	668,170	668,170	668 —	668,170	668,170	668,170	668,190	668,170	668,170	668,170
Franco belga	36,539	36,539	36,550	36,539	36,539	36,539	36,539	36,539	36,539	36,530
Peseta spagnola	12,025	12,025	12,050	12,025	12,025	12,025	12,017	12,025	12,025	12,020
Corona danese	194,680	194,680	194,500	194,680	194,680	194,680	194,710	194,680	194,680	194,680
Lira irlandese	2007,800	2007,800	2007 —	2007,800	2007,800	2007,800	2008 —	2007,800	2007,800	—
Dracma greca	6,390	6,390	6,400	6,390	6,390	6,390	6,391	6,390	6,390	—
Escudo portoghese	8,983	8,983	9 —	8,983	8,983	8,983	8,986	8,983	8,983	8,980
Dollaro canadese	1025,400	1025,400	1027 —	1025,400	1025,400	1025,400	1025,400	1025,400	1025,400	1025,400
Yen giapponese	9,289	9,289	9,280	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,289	9,280
Franco svizzero	816,620	816,620	816,500	816,620	816,620	816,620	816,550	816,620	816,620	816,620
Scellino austriaco	106,910	106,910	106,800	106,910	106,910	106,910	106,897	106,910	106,910	106,910
Corona norvegese	192,750	192,750	192,500	192,750	192,750	192,750	192,730	192,750	192,750	192,750
Corona svedese	208,690	208,690	208,500	208,690	208,690	208,690	208,670	208,690	208,690	208,69
Marco finlandese	276,900	276,900	276,750	276,900	276,900	276,900	277 —	276,900	276,900	—
Dollaro australiano	920,900	920,900	925 —	920,900	920,900	920,900	920,700	920,900	920,900	920,900

Media dei titoli del 7 maggio 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,950
» » » 21- 4-1987/94	88,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,100
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,150
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,225
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,050
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,100
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,550
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,175
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,225
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,300
Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	98,850
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	100 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,550
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,700
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,500
» » » TR 2,5% 1983/93	100 —
» » » Ind. 19- 5-1986/92	99,950
» » » » 20- 7-1987/92	99,075
» » » » 19- 8-1987/92	100,050
» » » » 1-11-1987/92	100 —
» » » » 1-12-1987/92	100,025
» » » » 1- 1-1988/93	100 —

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100
» » » »	1- 3-1988/93	100
» » » »	1- 4-1988/93	100
» » » »	1- 5-1988/93	100,300
» » » »	1- 6-1988/93	100,450
» » » »	18- 6-1986/93	100,150
» » » »	1- 7-1988/93	100,350
» » » »	17- 7-1986/93	100,050
» » » »	1- 8-1988/93	100,275
» » » »	19- 8-1986/93	99,700
» » » »	1- 9-1988/93	100,150
» » » »	18- 9-1986/93	99,700
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	99,450
» » » »	1-11-1988/93	100,400
» » » »	18-11-1987/93	99,925
» » » »	19-12-1986/93	99,950
» » » »	1- 1-1989/94	100,225
» » » »	1- 2-1989/94	100,125
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,200
» » » »	1- 9-1989/94	99,925
» » » »	1-10-1987/94	99,700
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,950
» » » »	1- 2-1985/95	100,300
» » » »	1- 3-1985/95	99,200
» » » »	1- 3-1990/95	99,725
» » » »	1- 4-1985/95	99,850
» » » »	1- 5-1985/95	98,975
» » » »	1- 5-1990/95	99,600
» » » »	1- 6-1985/95	99,300
» » » »	1- 7-1985/95	99,850
» » » »	1- 7-1990/95	99,725
» » » »	1- 8-1985/95	99,100
» » » »	1- 9-1985/95	98,900
» » » »	1- 9-1990/95	99,650
» » » »	1-10-1985/95	98,975
» » » »	1-10-1990/95	99,550
» » » »	1-11-1985/95	99,100
» » » »	1-11-1990/95	99,475
» » » »	1-12-1985/95	99,050
» » » »	1-12-1990/95	99,775
» » » »	1- 1-1986/96	99
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,150
» » » »	1- 1-1991/96	99,700
» » » »	1- 2-1986/96	99,500
» » » »	1- 2-1991/96	99,725
» » » »	1- 3-1986/96	99,650
» » » »	1- 4-1986/96	99,425
» » » »	1- 5-1986/96	99,550
» » » »	1- 6-1986/96	99,950
» » » »	1- 7-1986/96	99,600
» » » »	1- 8-1986/96	99
» » » »	1- 9-1986/96	98,950
» » » »	1-10-1986/96	98,525
» » » »	1-11-1986/96	98,700
» » » »	1-12-1986/96	98,925
» » » »	1- 1-1987/97	98,775
» » » »	1- 2-1987/97	99,075
» » » »	18- 2-1987/97	99,125
» » » »	1- 3-1987/97	99,275
» » » »	1- 4-1987/97	99,875
» » » »	1- 5-1987/97	98,950
» » » »	1- 6-1987/97	99,400
» » » »	1- 7-1987/97	99,275
» » » »	1- 8-1987/97	99,875
» » » »	1- 9-1987/97	98,650
» » » »	1- 3-1991/98	98,725
» » » »	1- 4-1991/98	98,475
» » » »	1- 5-1991/98	98,500
» » » »	1- 6-1991/98	98,725
» » » »	1- 7-1991/98	98,800
» » » »	1- 8-1991/98	98,650
» » » »	1- 9-1991/98	98,300

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	17- 5-1992	99,750
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,950
» » »	10,50%	1- 7-1992	100,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,600
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,800
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 7-1993	100
» » »	12,50%	1- 8-1993	100
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,025
» » »	12,50%	1-10-1993	100,175
» » »	12,50%	1-11-1993	100,075
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,050
» » »	12,50%	17-11-1993	100,175
» » »	12,50%	1-12-1993	100,050
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,050
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,025
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,050
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,075
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	101,250
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	98,575

Certificati credito Tesoro E.C.U.	25- 5-1988/92	8,50%	99,525
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,850
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,350
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,350
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,825
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	102,825
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,250
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	101,325
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,650
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,800
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	101,650
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,975
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,950
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,525
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,300
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M07052

MINISTERO DELL'INTERNO

109° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92 e n. 70/92, i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **7555** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179-C-91 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. R 700 HUNTER
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANCARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7556** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179-C-91 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. R 700 VARMINT
Calibro: MM. 6 PPC
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: –
Lunghezza delle canne: MM. 540
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANCARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7557** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.11179-C-91 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. W 70 VOM HOFE
Calibro: MM. 7 × 66 VOM HOFE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1118
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANCARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7558 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. PRINZ 92
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7559 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. PRINZ 92
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7560 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. PRINZ 92
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 520
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7561 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 405 WALL 92 SAFARI
Calibro: 416 RIGBY
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7562** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 403 DOPPIETTA OXFORD
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7563** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.914-C-78 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «M.A.PI.Z.» MOD. 403 KONIG 92
Calibro: MM. 9,3 × 74 R/5,6 × 50 RM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «M.A.PI.Z. DI P. ZANARDINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7564** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5491-C-83 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «P. HOFER JAGDWAFFEN» MOD. KIPPLAUFBUCHSE
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (A FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BUZZINI ANGELO TITOLARE DELL'ARMERIA «BUZZINI ANGELO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

Nota. — L'arma può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia in cal. mm. 6,5 × 57 R.

N. **7565** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7566** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2913-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CONCARI» MOD. STEINBOCK
Calibro: 340 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: -
Presentatore: CONCARI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «CONCARI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7567** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4039-C-81 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «CESKA ZBROJOVKA UHERSKY BROD.» MOD. CZ 527
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1077
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: CECOSLOVACCHIA
Stato o Stati da cui è importata: CECOSLOVACCHIA
Presentatore: NAUTI DANIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PALMETTO S.D.F.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7568** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10712-C-91 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «GOGSWELL & HARRISON»
Calibro: 318
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: TANZANIA
Presentatore: ZANELLOTTI GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7569** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10712-C-91 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «WATSON»
Calibro: 450-400 NITRO EXPRESS 3"
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: TANZANIA
Presentatore: ZANELLOTTI GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7570** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10948-C-91 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «HOLLAND & HOLLAND» MOD. HUNTER
Calibro: 240 APEX
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: RIZZINI AMELIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F.LLI RIZZINI S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7571** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE TARGET (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 267
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7572** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE TARGET (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 32 COLT POLICE POSITIVE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 267
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7573** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. WHITETAILER (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 203,2
Lunghezza dell'arma: MM. 338
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7574 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. MARSHAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 185
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7575 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. MARSHAL
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7576 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. OFFICERS TARGET (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7577 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. POLICE POSITIVE
Calibro: 32 NEW POLICE
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 267
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7578** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. TROOPER (MIRE REGOLABILI)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 290
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7579** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. 1896 NEW ARMY
Calibro: 38 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7580** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. NEW SERVICE 1909 U.S. NAVY
Calibro: 45 LONG COLT
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 139,7
Lunghezza dell'arma: MM. 277
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7581** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. COBRA «LIGHT BARREL»
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7582 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. DETECTIVE SPECIAL «LIGHT BARREL»
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7583 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «COLT» MOD. AGENT «LIGHT BARREL»
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 165
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui fu prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7584 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 940 CENTENNIAL INOX
Calibro: MM. 9 PARABELLUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 192
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

Nota. — L'arma deve impiegare esclusivamente munizionamento con palla in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale.

N. 7585 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 90 MAGNUM
Calibro: 338 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1190
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7586 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «SAUER & SOHN» MOD. 90 SAFARI
Calibro: 458 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 625
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7587 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WALTHER» MOD. P 88 COMPACT
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 14
Lunghezza delle canne: MM. 97
Lunghezza dell'arma: MM. 181
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7588 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M 98
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7589 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M 98
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. **7590** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M 98
Calibro: MM 9,3 × 62
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7591** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M 98
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7592** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «MAUSER» MOD. M 98
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1140
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7593** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 63 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 158,7
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7594** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 632 CENTENNIAL (CASTELLO IN LEGA DI ALLUMINIO)
Calibro: 32 H. & R. MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 192
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7595** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 657 CLASSIC HUNTER (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: 41 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 165,1
Lunghezza dell'arma: MM. 304,8
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7596** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 655 (CON FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **7597** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 378 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 706 (CON FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 1235
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

Nota. — L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **7598** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 655 (CON FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **7599** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 416 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 655 (CON FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **7600** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 416 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 706 (CON FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 1235
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **7601** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEATHERBY» MOD. MARK V
Calibro: 460 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 2
Lunghezza delle canne: MM. 706 (CON FRENO DI BOCCA)
Lunghezza dell'arma: MM. 1235
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

Nota. — L'arma può essere fornita anche in versione per mancino.

N. **7602** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SIMSON SUHL» MOD. 815
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA A ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7603** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SIMSON SUHL» MOD. 815
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA A ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 8

N. **7604** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 229
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM. 98
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA DALLA DITTA «SAUER & SOHN»
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1
Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola semiautomatica singola e doppia azione «Sig Sauer» mod. P 229 SL (carrello in acciaio inox) cal. 40 Smith & Wesson (canna mm 98).

N. **7605** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 9 marzo 1992.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 629 CLASSIC DX INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 212.7
Lunghezza dell'arma: MM. 352.4
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2
Nota. — Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche, la pistola a rotazione singola e doppia azione «Smith & Wesson» mod. 29 classic DX Blue (tacca di mira regolabile - mirino intercambiabile) cal. 44 Magnum (canna mm 212,7).
Entrambe le armi sono fornite di un set di n. 4 mirini oltre a quello montato.

NOTE

Al n. 4692 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il chiavistello che aziona i meccanismi di sicurezza contro lo sparo accidentale od involontario può essere collocato indifferentemente sul carrello d'armamento verso la culatta oppure sul castello sopra l'impugnatura dell'arma.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 7086 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il chiavistello che aziona i meccanismi di sicurezza contro lo sparo accidentale od involontario può essere collocato indifferentemente sul carrello d'armamento verso la culatta oppure sul castello sopra l'impugnatura dell'arma.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5346 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 422 (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 114). All'arma è stata attribuita la qualifica di arma da tiro per uso sportivo.

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 2206 AS inox (tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 114), alla quale viene attribuita contestualmente la qualifica di arma da tiro per uso sportivo.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 884 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. EASA.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5347 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 422 cal. 22 L.R. (canna mm 152). All'arma è stata attribuita la qualifica di arma da tiro per uso sportivo.

Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica singola azione «SMITH & WESSON» mod. 2206 FS inox cal. 22 L.R. (canna mm 152), alla quale viene attribuita contestualmente la qualifica di arma da tiro per uso sportivo.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 1872 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «MAM» mod. volcanic 22 cal. mm 6 Flobert da salve (canna mm 40). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola a rotazione doppia azione lanciarazzi «S.G.S.» mod. Domino 330 cal. mm 6 Flobert da salve (canna liscia mm 40).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 1867 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica lanciarazzi «MAM» mod. Boxer cal. mm 6 Flobert da salve (canna mm 55). Ha le stesse qualità balistiche, lo stesso calibro e parti meccaniche la pistola semiautomatica lanciarazzi «S.G.S.» mod. Domino 310 cal. mm 6 Flobert da salve (canna liscia mm 55).

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 885 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. EASA.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5247 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. EASA.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6665 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83 ed il modello può essere denominato anche mod. EA 380.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6666 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6667 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6668 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5579 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6658 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» mod. GOLD TEAM e puo essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 133.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 4639 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» e può essere corredata di canne intercambiabili lunghe rispettivamente mm 105 e mm 113.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5578 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 105.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5388 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» mod. GOLD TEAM e puo essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 133.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 887 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» mod. EA 32 e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 2318 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» mod. EA 22 e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 2320 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» ed il modello può essere indicato anche come mod. EA 22 T.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6309 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» ed il modello può essere indicato anche come mod. EA 22 T.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6925 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» ed il modello può essere indicato anche come mod. EA 40 L.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 1717 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma puo essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» e può essere corredata di canne intercambiabili lunghe rispettivamente mm 83 e mm 113.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 1716 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 888 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 60.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n 886 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 83.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 7178 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 133 ed il modello può essere denominato anche mod. GOLD TEAM e mod. P 40 S.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6926 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» mod. EA 40 e può essere corredata di canne intercambiabili lunghe rispettivamente mm 105 e mm 113.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6923 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» mod. P 40 e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 113.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6924 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» ed il modello può essere indicato anche come mod. P 40 COMPACT.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 4398 del Catalogo sono inserite le seguenti note: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO» e può essere corredata di canna intercambiabile lunga mm 61.

Pareri espressi dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6261 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6755 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6756 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 6757 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 7177 del Catalogo è inserita la seguente nota: Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. P 40 IPSC.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 2319 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO».

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 3104 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 4573 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5611 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5612 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5613 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5614 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5615 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5616 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5617 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 5618 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

Al n. 4638 del Catalogo è inserita la seguente nota: L'arma può essere denominata anche «FRATELLI TANFOGLIO». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 26 febbraio 1992.

RETTIFICHE

Al n. 3453 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 2/5,6 × 50 RM, leggasi: Calibro 12/5,6 × 50 RM.

Al n. 3454 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 2/5,6 × 50 RM, leggasi: Calibro 12/5,6 × 50 RM.

Al n. 7263 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 20/5,6 × 55 SE, leggasi: Calibro 20/6,5 × 55 SE.

92A2097

Erezione in ente morale dell'associazione «La piccola casetta di Nazareth», in Casapesenna, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1992, registro n. 19 Interno, foglio n. 276, l'associazione «La piccola casetta di Nazareth», con sede in Casapesenna (Caserta), è stata eretta in ente morale, con l'approvazione del relativo statuto, ed è stata autorizzata ad accettare una donazione consistente in alcuni immobili complessivamente valutati in L. 4.600.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Caserta, ai sensi degli articoli 12 e 17 del codice civile.

92A2179

Riconoscimento e classificazione di accenditore elettrico

Con decreto ministeriale n. 559/C.3964-XV-J del 30 marzo 1992 l'accenditore elettrico denominato: «SA 3026 A 02/N 32 B» che la società Sipe Nobel intende importare dalla ditta Davey Bickford di Hery (Francia) è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, classificazione ONU 1.4.D.

92A2180

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riduzione delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali in favore della società Resais S.p.a., in Palermo

Con decreto ministeriale 30 marzo 1992, è stata disposta la riduzione delle somme aggiuntive fino alla misura degli interessi legali a favore della società Resais S.p.a. di Palermo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge del 1° giugno 1991, n. 166.

92A2181

Ammissione dei lavoratori licenziati dalla U.S. Naval Air Station - Department of the Navy, in Sigonella, al trattamento speciale di disoccupazione.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 14, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 30 settembre 1991 dalla U.S. Naval Air Station - Department of the Navy di Sigonella (Catania), in conseguenza del provvedimento di riduzione del personale, è disposta la corresponsione di un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, fino al 29 marzo 1992.

La corresponsione del trattamento di cui al precedente comma è prorogata al 28 settembre 1992.

92A2183

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Maison Blu, con sede in Torino e stabilimento in Rivoli (Torino), per il periodo dal 4 dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.M.F. Engineering, con sede in Torino e stabilimento in Trana (Torino), per il periodo dal 24 gennaio 1992 al 19 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 in favore di diciotto dipendenti dalla S.r.l. Mollificio lombardo, con sede in Milano, occupati presso lo stabilimento di Carvico (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 31 gennaio 1993.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 in favore di settantacinque unità lavorative dipendenti dalla S.r.l. Mecar ingranaggi, con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), occupati presso lo stabilimento di Casalecchio di Reno (Bologna), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali per 17 impiegati; da 40 a 16 ore settimanali per 50 operai e da 20 a 16 ore settimanali per 8 operai con contratto a part-time, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 25 ottobre 1992.

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 in favore di trentotto unità dipendenti dalla S.p.a. Basket, con sede in Udine, occupati presso lo stabilimento di Udine, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali per 31 operai (4 ore al giorno per 5 giorni) e da 40 a 30 ore settimanali per 7 impiegati (6 ore al giorno per 5 giorni) è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 28 giugno 1992.

92A2184

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.T.A., in Bolzano, al trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 29 aprile 1992 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano, che versino nelle ipotesi previste dall'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato per il periodo dal 1° luglio 1991 al 28 giugno 1992.

92A2182

Approvazione della costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale denominato «Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori».

Con decreto ministeriale 10 aprile 1992 è stata approvata la costituzione dell'istituto di patronato e di assistenza sociale denominato «Ente nazionale assistenza e patrocinio agricoltori - ENAPA», promosso dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana - Confagricoltura, e ne è stato approvato lo statuto.

92A2088

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce rossa italiana ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 20 marzo 1992 la Croce rossa italiana è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Augusto Massa di Sansepolcro con testamento olografo del 2 novembre 1954 e successivi atti aggiuntivi, pubblicati con atto a rogito dott. Fulvio Fiori, notaio in Sansepolcro, numero di repertorio 3349/1478 e consistente in un sedicesimo dell'intero asse ereditario anziché in un sesto come indicato per mero errore materiale, nel decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1985.

92A2186

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

576° Elenco dei provvedimenti relativi a concessioni minerarie

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1992 la concessione della miniera di caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630 °C, argille per porcellana e terraglia forte denominata «Masserano San Rocco» in comune di Masserano, provincia di Vercelli, è trasferita ed intestata alla società R.M. Ricerche minerarie S.r.l., con sede in Lozzolo (Vercelli), via Garibaldi, 9/*A*.

92A2198

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «L. BOCCONI» DI MILANO

Facoltà di economia e commercio:

teoria e politica monetaria.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di economia e commercio:

tecnica bancaria e professionale.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

citologia ed istologia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2185

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 marzo 1992 recante: «Individuazione dei criteri per il pensionamento anticipato a favore dei lavoratori dipendenti da imprese industriali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 dell'11 aprile 1992).

Nell'allegato *B* alla deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 24, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al sesto capoverso, dove è scritto: «Immobilizzazioni *materiali*», si legga: «Immobilizzazioni *immateriali*».

92A2189

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Ligia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 0 9 0 9 2 *

L. 1.200